

Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati

Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013



INDICE

Parte I – ABROGATA dal 12° aggiornamento

Parte II – Segnalazioni prudenziali ex T.U.B.e T.U.F.

<i>Sezione: 1 – SOGGETTI COLLEGATI SU BASE INDIVIDUALE</i>	1.1.2
<i>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale.....</i>	1.1.2
<i>Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale ...</i>	1.2.1
<i>Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione.....</i>	1.3.1
 <i>Sezione: 2 – SOGGETTI COLLEGATI SU BASE CONSOLIDATA</i>	2.1.1
<i>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale.....</i>	2.1.2
<i>Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base consolidata ...</i>	2.2.1
<i>Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione.....</i>	2.3.1
 <i>Sezione: 3 – ABROGATA dal 15° aggiornamento</i>	
 <i>Sezione: 4 – SEGNALAZIONI BANCOPOSTA</i>	4.1.1
<i>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale.....</i>	4.1.2
<i>Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione</i>	4.2.1
<i>Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione.....</i>	4.3.1
 <i>Sezione: 5 – INTERMEDIARI FINANZIARI ESCLUSI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PACCHETTO “CRR/CRD IV”</i>	5.1.1
<i>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale</i>	5.1.2

Sezione: 6 – IP E IMEL PURI, IBRIDI NON FINANZIARI	6.1.1
Sottosezione: 1 – Fondi propri	6.1.3
Sottosezione: 2 – Rischio di credito e di controparte	6.2.1
Sottosezione: 3 – Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa.....	6.3.1
Sottosezione: 4 – Posizione patrimoniale	6.4.1
Sottosezione: 5 – Informazioni relative alla polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia	6.5.1
 Sezione: 7 – PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI GESTORI	 7.1.2
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale	7.1.3
Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza	7.2.3
Sottosezione: 3 – Schemi di segnalazione dei requisiti patrimoniali	7.3.3
 Sezione: 8 – PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING	 8.1.1
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale	8.1.2
Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza e dei requisiti..	8.2.1
Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione	8.3.1
 Sezione: 9 – SEGNALAZIONI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE N. 2022/2120.....	 9.1.1
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale	9.1.2
Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione	9.2.1

<i>Sottosezione: 3</i> – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione	9.3.1
---	-------

<i>Sezione: 10</i> – PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE	10.1.1
---	--------

<i>Sottosezione: 1</i> – Istruzioni di carattere generale	10.1.2
---	--------

<i>Sottosezione: 2</i> – Schemi di segnalazione dei requisiti di copertura e liquidità e altre informazioni sui programmi.....	10.2.1
---	--------

<i>Sottosezione: 3</i> – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione	10.3.1
---	--------

<i>Sezione: 11</i> – SEGNALAZIONI DEGLI EMITTENTI DI EMT e ART	11.1.1
---	--------

<i>Sottosezione: 1</i> – Istruzioni di carattere generale	11.1.2
---	--------

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI PER I SOGGETTI VIGILATI

Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013

Aggiornamenti :

1° Aggiornamento del 1 aprile 2014:

Parte I. Sez. I – Sottosez. I: pagg. da 1.1.12 a 1.1.18; Sez. I – Sottosez. II: pag. 1.2.3, da 1.2.23 a 1.2.32; Sez. II – Sottosez. I: pag. 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, pagg. da 2.1.9 a 2.1.16; Sez. II – Sottosez. II: pag. 2.2.3, 2.2.4; Sez. III – Sottosez. I: pag. 3.1.5, 3.1.7, 3.1.9, pagg. da 3.1.11 a 3.1.13, pagg. da 3.1.15 a 3.1.19, pag. 3.1.25, 3.1.28, pagg. da 3.1.30 a 3.1.34, pag. 3.1.37, 3.1.41, 3.1.42, 3.1.44; Sez. III – Sottosez. II, pag. 3.2.34, 3.2.38; Sez. IV – Sottosez. I: pag. 4.1.5, 4.1.9, pagg. da 4.1.11 a 4.1.13, pag. 4.1.15, 4.1.16, 4.1.18, 4.1.20, 4.1.23, 4.1.25, 4.1.28, pagg. da 4.1.30 a 4.1.35, pag. 4.1.38, 4.1.42, 4.1.43, 4.1.45; Sez. V – Sottosez. I: pag. 5.1.9; Sez. V – Sottosez. II: pag. 5.2.9; Sez. VI – Sottosez. I: pag. 6.1.11, 6.1.14; Sez. VII – Sottosez. I: pag. 7.1.5, 7.1.6, 7.1.8, pagg. da 7.1.10 a 7.1.12, pag. 7.1.16; Sez. VII – Sottosez. II: pag. 7.2.18; Sez. VIII – Sottosez. I: pag. 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, pagg. da 8.1.10 a 8.1.12, pag. 8.1.16; Sez. XI – Sottosez. I: pagg. 11.1.7, 11.1.8; Sez. XI – Sottosez. II: pag. 11.2.10; Sez. XII – Sottosez. I: pagg. da 12.1.6 a 12.1.11; Sez. XII – Sottosez. II: pag. 12.2.8, 12.2.9; Sez. XIII – Sottosez. I, pag. 13.1.7, 13.1.10, 13.1.12, 13.1.15, pagg. da 13.1.17 a 13.1.24, pag. 13.1.26, 13.1.29, pagg. da 13.1.32 a 13.1.34; Sez. XIII – Sottosez. II: pag. 13.2.15, 13.2.16, 13.2.20, 13.2.21, 13.2.23, pagg. da 13.2.30 a 13.2.32, pag. 13.2.40; Sez. XIV – Sottosez. I: pagg. da 14.1.5 a 14.1.35; Sez. XIV – Sottosez. II: pag. 14.2.3; Sez. XV – Sottosez. I: pag. 15.1.7, 15.1.10; Sez. XV – Sottosez. II: pag. 15.2.10, 15.2.11; Sez. XVI – Sottosez. I: 16.1.7, 16.1.10, 16.1.20.

Parte II. Sez. I, Sottosez. I, pag. 1.1.9; Sez. II, Sottosez. I, pagg. 2.1.7 a 2.1.9; Sez. III, Sottosez. I: pagg. da 3.1.1 a 3.1.8; Sez. III, Sottosez. II: pagg. da 3.2.1 a 3.2.2; Sez. III, Sottosez. III: pagg. da 3.3.1 a 3.3.3

2° Aggiornamento del 24 giugno 2014:

Parte I. Sez. III – Sottosez. I: pag. 3.1.5, da pagg. 3.1.8 a 3.1.12, pag. 3.1.14, pag. 3.1.16, pag. 3.1.17, pag. 3.1.20, pag. 3.1.23, pag. 3.1.25, pag. 3.1.27, da pagg. 3.1.29 a 3.1.37, pag. 3.1.45, pag. 3.1.46; Sez. III – Sottosez. II: pag. 3.2.5, pag. 3.2.6, pag. 3.2.11, pag. 3.2.12, pag. 3.2.32, pag. 3.2.40, pag. 3.2.41; Sez. IV – Sottosez. I: pag. 4.1.5, da pagg. 4.1.8 a pag. 4.1.15, pag. 4.1.17, pag. 4.1.18, pag. 4.1.21, pag. 4.1.24, pag. 4.1.26, pag. 4.1.28, da pagg. 4.1.30 a 4.1.36, pag. 4.1.38, pag. 4.1.46; Sez. VII – Sottosez. I: da pagg. 7.1.6 a 7.1.12, pag. 7.1.16; Sez. VII – Sottosez. II: pag. 7.2.20; Sez. VIII – Sottosez. I, pag. 8.1.6, 8.1.7, da pagg. 8.1.9 a 8.1.11, pag. 8.1.16; Sez. XIII – Sottosez. I: pag. 13.1.16,

pag. 13.1.19, pag. 13.1.32, pag. 13.1.33; Sez. XIII – Sottosez. II: pag. 13.2.21; Sez. XIV – Sottosez. I: pag. 14.1.17, pag. 14.1.20, pag. 14.1.21, pag. 14.1.35

3° Aggiornamento del 13 gennaio 2015:

Parte I. Sez. XVII e XVIII.

4° Aggiornamento del 31 marzo 2015:

Parte I: pagg. 1 e 2 delle Disposizioni di carattere generale; Sez. I – Sottosez. I: pagg: 6 e 7; Sez. I – Sottosez. II: pagg: 6 e 7; Sez. II – Sottosez. I: pag: 5; Sez. III – Sottosez. I: pagg: 12, 37 e 45; Sez. III – Sottosez. II: pagg: da 14 a 20 e 46; Sez. IV – Sottosez. I: pagg: 12, 38 e 46; Sez. V – Sottosez. II: pag: 11; Sez. VII – Sottosez. I: pagg: 6 e 16; Sez. VIII – Sottosez. I: pagg: 6 e 16; Sez. IX – Sottosez. I: pag: 5; Sez. IX – Sottosez. II: pagg: da 3 a 6; Sez. X – Sottosez. I: pagg: 5 e 9; Sez. XI – Sottosez. I: pag: 6; Sez. XI – Sottosez. II: pagg: 6, 7 e 10; Sez. XII – Sottosez. I: pagg: 5 e 11; Sez. XII – Sottosez. II: pagg: da 5 a 9; Sez. XV – Sottosez. I: pag: 13; Sez. XV – Sottosez. II: pag: 14; Sez. XVI – Sottosez. I: pag: 13; Sez. XVII – Sottosez. I: pagg: da 18 a 23, 28, 30, 31 e 35; Sez. XVII – Sottosez. II: pagg: 50 e 51; Sez. XVIII – Sottosez. I: pagg: da 15 a 20, 25, 27, 28, e 33;

Parte II: Sez. I – Sottosez. II: pagg: 3, 4 e 9; Sez. I – Sottosez. III: pag: 6; Sez. II – Sottosez. II: pagg: 3 e 4; Sez. IV.

5° Aggiornamento del 30 giugno 2015:

Modificato titolo.

Parte I: pagg. 1 e 2 delle Disposizioni di carattere generale;

Parte II: Sez. V e VI.

6° Aggiornamento del 7 agosto 2015:

Parte I: Sez. I – Sottosez. I: pagg. da 6 a 13; Sottosez. II: pagg. 3 e 17; Sez. II – Sottosez. I: pagg. da 4 a 11; Sez. III – Sottosez. I: pagg. 7, 8, 10 e da 36 a 39; Sez. IV – Sottosez. I: pagg. 7, 8, 11, 38 e da 40 a 41; Sez. IX – Sottosez. I: pagg. 8 e 9; Sez. IX – Sottosez. II: pagg. 3 e da 8 a 10; Sez. X – Sottosez. I: pagg. 8 e 9; Sez. XIII – Sottosez. I: pag. 16; Sez. XIII – Sottosez. II: pag. 21; Sez. XIV – Sottosez. I: pag. 17.

7° Aggiornamento del 26 aprile 2016:

Parte I. - Sez. XIX e XX

8° Aggiornamento del 28 settembre 2016:

Parte I - Sez. XV e XVI

Parte I – Sez. XIII pag. 13.1.8/21/24/27/32; Sez. XIV pag. 14.1.9/25/28/31/37; Sez. XIX pag. 19.1.12; Sez. XX pag. 20.1.12

9° Aggiornamento del 20 dicembre 2016:

Parte I

Sez. I: pagg. 1.1.11 e 1.2.24; Sez. II: pag. 2.1.10; Sez. III: pagg. 3.1.5 e da 3.1.37 a 3.1.39 e 3.2.7/8/9/44/45/46; Sez. IV: pagg. 4.1.5/39/40/41; Sez. VII: pagg. 7.1.3/9 e 7.2.2/8/17; Sez. VIII: pagg. 8.1.3/9; Sez. XI: pagg. 11.1.5 e 11.2.7; Sez. XII: pag. 12.1.5; Sez. XV: pagg. 15.1.12/13/20 e 15.2.2 e da 15.2.7 a 15.2.13 e da 15.2.16 a 15.2.18 e da 15.2.23 a 15.2.25; Sez. XVI: pagg. 16.1.12/13/15/20

10° Aggiornamento del 14 novembre 2017:

Parte I: Pagina 2 delle Disposizioni di carattere generale

Parte II: Sez. VII

11° Aggiornamento del 16 gennaio 2018:

Parte I:

Pagina 1 delle Disposizioni di carattere generale

Sez. I: pagg. 1.1.8/11/12/13/14/16 e 1.2.15/23/27/28; Sez. II: pagg. 2.1.7/10/11/12/13/15; Sez. III: pagg. 3.1.35 e 3.2.41/42; Sez. IV: pag. 4.1.37; Sez. VII: pagg. 7.1.13 e 7.2.22/23/24; Sez. VIII: pag. 8.1.13; Sez. XIII: pagg. 13.1.1 e 13.2.2; Sez. XIV: pag. 14.1.1; Sez. XVII: pag. 17.1.1; Sez. XVIII: pag. 18.1.1

12° Aggiornamento del 19 febbraio 2019

Parte I: eliminata

Parte II: modificata Sez.V

13° Aggiornamento del 23 luglio 2019

Parte II: modificata Sez.VI

14° Aggiornamento del 23 giugno 2020

Parte II: modificata Sez. I – Sottosez. 1: pagg. 1.1.4/5/6/7; Sez. I – Sottosez.2: pagg. 1.2.2/8/9; Sez. I – Sottosez. 3: pagg. 1.3.2/3/4/5/6; Sez. II – Sottosez. 1: pagg. 2.1.4/5/6; Sez. II – Sottosez. 2: pag. 2.2.2; Sez. II – Sottosez. 3: pag. 2.3.2

15° Aggiornamento del 2 novembre 2022

Introduzione: modificata

Parte II: eliminata Sezione III, inserita Sottosez. 5 - Sez. VI.

16° Aggiornamento del 21 novembre 2023

Introduzione: modificata

Parte II: inserite Sezioni 8, 9 e 10.

17° Aggiornamento del 12 marzo 2024

Parte II: modificata Sottosez. 1 (Istruzioni di carattere generale) della Sezione 5.

18° Aggiornamento del 3 dicembre 2025

Introduzione: modificata

Parte II: inserita Sezione 11.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La presente Circolare contiene istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali su base individuale e consolidata, richieste ai sensi del T.U.B. e del T.U.F., di banche, gruppi bancari, succursali di banche di Stati terzi, succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, Bancoposta, intermediari finanziari e gruppi di intermediari finanziari, IP e IMEL, gestori e fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* per imprese, nonché emittenti specializzati di token collegati ad attività (*asset-referenced token* – ART)¹.

In particolare, per le sole banche e gruppi bancari, sono richieste informazioni in materia di parti correlate (Sez. I e II).

È prevista un'apposita sezione (Sez. IV) per le segnalazioni prudenziali di Banco Posta.

Per gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, in linea con l'approccio adottato per la normativa prudenziale (cfr. "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"), gli schemi segnaletici sono allineati, nel rispetto del principio di proporzionalità, a quelli delle banche (Sez. V). A questo fine, gli schemi segnaletici sono disciplinati mediante rinvio al Regolamento di esecuzione della Commissione (di seguito "Regolamento della Commissione") n. 2021/451 che stabilisce le norme tecniche di attuazione in materia di segnalazioni di vigilanza degli enti ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, salvo quando diversamente specificato nella presente Circolare.

Gli obblighi informativi per gli IP e IMEL puri (a livello individuale) e per gli ibridi non finanziari, nonché per gli IP e IMEL a operatività limitata sono definiti in un'apposita sezione (Sez. VI).

È poi prevista una sezione per le segnalazioni prudenziali dei gestori (Sez. VII).

Inoltre, sono previste una sezione per le segnalazioni in materia di patrimonio di vigilanza e requisiti prudenziali dei soli fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* per imprese (Sezione VIII), e una per le segnalazioni richieste ai sensi del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 2022/2120 - "Regolamento n. 2022/2120" alle banche, agli IP, agli IMEL e agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB autorizzati dalla Banca d'Italia alla prestazione di servizi di *crowdfunding* (Sezione IX).

È prevista una sezione per le segnalazioni delle banche che emettono obbligazioni bancarie garantite (Sezione X).

Infine, è prevista una sezione per le segnalazioni richieste ai sensi degli articoli 22, paragrafo 1, e 58, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2023/1114 (*Markets in Crypto Assets Regulation* – MiCAR) e del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 2024/2902 agli emittenti di ART e/o di token di moneta elettronica (*e-money token* – EMT) denominati in valuta diversa da una valuta ufficiale dell'Unione europea secondo quanto previsto dal MiCAR come attuato dal d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129, nonché per quelle in materia di fondi propri, riserva di attività e valutazione della significatività dei token emessi applicabili agli emittenti di ART e

¹ Le disposizioni di cui alla Parte II della presente circolare indirizzate alle banche e ai gruppi bancari non si applicano alle SIM di classe 1 e ai gruppi di SIM di classe 1, salvo ove diversamente specificato.

EMT ai sensi dei Titoli III e IV di MiCAR (Sezione XI).

Le responsabilità per la correttezza del calcolo patrimoniale e delle relative segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Obblighi segnaletici delle succursali italiane di banche estere e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche

1. Succursali italiane di banche dell'Unione europea

Le succursali italiane di banche dell'Unione europea sono tenute esclusivamente a inviare, su base semestrale, le informazioni in merito alle perdite su crediti ipotecari.

2. Succursali italiane di banche di Stati terzi

Le succursali in Italia di banche di Stati terzi non aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A della Circolare n. 285 ⁽²⁾ sono sottoposte, su base individuale, allo stesso regime segnaletico delle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario a eccezione delle segnalazione relativa ai "Soggetti Collegati".

3. Succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche

Le succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche sono sottoposte, su base individuale, allo stesso regime segnaletico delle società di intermediazione mobiliare ("SIM") non appartenenti ad un gruppo di imprese di investimento. Le succursali italiane di imprese di paesi terzi soggette al regime delle SIM di classe 1 sono sottoposte allo stesso regime segnaletico applicabile alle succursali italiane di banche di Stati terzi (cfr. par. 2).

² Canada, Giappone, Svizzera, Stati Uniti d'America.

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Parte:

II – SEGNALAZIONI PRUDENZIALI EX T.U.B. E T.U.F.

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione:

1 – SOGGETTI COLLEGATI SU BASE INDIVIDUALE

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 4.

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.2. DEFINIZIONI

Si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3.

1.3. SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

La segnalazione su base individuale è costituita da 3 schemi informativi: i) attività di rischio; ii) operazioni; iii) operazioni di maggiore rilevanza, verso soggetti collegati.

Con riferimento al primo e al terzo la periodicità è trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), mentre per il secondo, riferito alle “Operazioni” verso soggetti collegati, la periodicità è annuale (31 dicembre). La segnalazione è effettuata secondo le istruzioni riportate nella presente circolare.

I dati devono essere trasmessi secondo lo schema indicato nella sottosezione 1.2 della presente circolare, con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazioni e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni Statistiche.

Per quanto riguarda i termini di invio delle segnalazioni, le banche devono fare riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, *Implementing Technical Standard (ITS)* sul *supervisory reporting* adottato dalla Commissione Europea ⁽¹⁾.

Nel caso di banche appartenenti a gruppi, la segnalazione è effettuata avendo a riferimento i soggetti collegati definiti a livello di gruppo bancario di appartenenza.

Le responsabilità per la correttezza del calcolo delle attività di rischio e delle operazioni (ivi incluse quelle di maggiore rilevanza) e delle relative segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

¹<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0680-20181201&qid=1588581094644&from=IT>.

1.4. VALUTA DI SEGNALAZIONE

Gli importi relativi alle voci della segnalazione sui fondi propri vanno indicati in unità di euro.

Le voci patrimoniali espresse nelle altre valute vanno contro-valorizzate in euro ai tassi di cambio a pronti correnti alla data di riferimento della segnalazione. Fanno eccezione le poste non monetarie convertite in bilancio o nelle informative contabili infra-annuali ai tassi di cambio in essere alla data dell'operazione (c.d. cambi storici).

1.5. ARROTONDAMENTI

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

Sottosezione:

2 – SCHEMA DI SEGNALAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI SU BASE INDIVIDUALE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI PER I SOGGETTI VIGILATI

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

SOGGETTI COLLEGATI

ATTIVITÀ DI RISCHIO	CODICE CENSITO PARTE CORRELATA	CODICE CENSITO SOGGETTO CONNESSO	TIPOLOGIA PARTE CORRELATA	TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO	TIPO IMPORTO
1. Banche non appartenenti a gruppi: Attività di rischio					
1.1 verso parti correlate non finanziarie (e relativi soggetti connessi)					
1.1.1 Soggette al limite del 5%	X	X	54-55	63-67/77	01/03
1.1.2 Soggette al limite del 7,5%	X	X	55-56	63-67/77	01/03
1.1.3 Soggette al limite del 15%	X	X	57	63-67/77	01/03
1.2 verso altre parti correlate (e relativi soggetti connessi)					
1.2.1 Soggette al limite del 7,5%	X	X	55	63-67/77	01/03
1.2.2 Soggette al limite del 10%	X	X	55-56	63-67/77	01/03
1.2.3 Soggette al limite del 20%	X	X	57	63-67/77	01/03
1.3 BCC e banche di garanzia collettiva: fido massimo concedibile	X	X	54	63-67/77	01
2. Banche appartenenti a gruppi: Attività di rischio	X	X	54-57	63-67/77	01/03
FONDI PROPRI					
1. Fondi propri	-	-	-	-	-

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

LEGENDA

Codice censito parte correlata/soggetto connesso: codice nominativo della parte correlata/soggetto connesso.

Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti delle relative parti correlate la variabile “codice censito soggetto connesso” è segnalata con il valore 999999999345 “non applicabile”. Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti connessi occorre segnalare il codice nominativo di tali ultimi nonché quello delle relative parti correlate.

L’attributo “Tipologia di soggetto connesso” assume valore pari a 67 nel caso in cui l’intermediario segnali l’esposizione utilizzando il codice censito del conto cointestato - in luogo di quello dei cointestatari - e il conto cointestato coinvolga 1 o più soggetti connessi (cfr. Sottosezione 3).

TIPOLOGIA PARTE CORRELATA

54 = parte correlata – esponente aziendale

55 = parte correlata – partecipante

56 = parte correlata – altro soggetto con potere di nomina organi aziendali

57 = parte correlata – società o impresa sottoposta a controllo/influenza notevole

TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO

63 = soggetto connesso – società o impresa controllata

64 = soggetto connesso – soggetto controllante o sottoposto a comune controllo

65 = soggetto connesso – stretti familiari e società o impresa da questi controllata

66 = soggetto connesso – altro

67 = soggetto connesso – cointestazioni

77 = non applicabile

TIPO IMPORTO

01 = valore non ponderato

03 = valore ponderato

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI PER I SOGGETTI VIGILATI

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

OPERAZIONI	TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO	RILEVANZA	OPERATIVITÀ	URGENZA	PARERE	DELIBERA QUADRO	INFRA- GRUPPO
1. Operazioni con parti correlate (e relativi soggetti connessi)							
1.1 esponente aziendale							
1.1.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.1.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.2 partecipante							
1.2.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.2.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.3 altro soggetto con potere di nomina organi aziendali							
1.3.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.3.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.4 società o impresa sottoposta a controllo/influenza notevole							
1.4.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.4.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

LEGENDA

TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO

63 = soggetto connesso – società o impresa controllata

64 = soggetto connesso – soggetto controllante o sottoposto a comune controllo

65 = soggetto connesso – stretti familiari e società o impresa da questi controllata

66 = soggetto connesso – altro

67 = soggetto connesso – cointestazioni

77 = non applicabile

RILEVANZA

1 = sì

2 = no

OPERATIVITÀ

1 = sì

2 = no

URGENZA

1 = sì

2 = no

PARERE

1 = sì

2 = no

7 = non applicabile

DELIBERA QUADRO

1 = sì

2 = no

INFRA-GRUPPO

1 = sì

2 = no

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

Avvertenze

L'attributo "Parere" si riferisce al parere degli amministratori indipendenti.

L'attributo "Tipologia di soggetto connesso" assume valore pari a 67 nel caso in cui l'intermediario segnali l'esposizione in capo al rapporto cointestato - in luogo di quello dei cointestatari - e il conto cointestato coinvolga 1 o più soggetti connessi (cfr. Sottosezione 3).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI PER I SOGGETTI VIGILATI

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	CODICE CENSITO PARTE CORRELATA	CODICE CENSITO SOGGETTO CONNESSO	URGENZA	PARERE	DELIBERA QUADRO	INFRA-GRUPPO	CONDIZIONI DI MERCATO
1. Fattispecie di operazione							
1.1 acquisizione/cessione di partecipazioni in società terze							
1.1.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.1.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.2 altre compravendite							
1.2.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.2.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.3 finanziamenti							
1.3.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.3.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.4 prestazione/ricezione di servizi							
1.4.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.4.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.5 operazioni sul capitale							
1.5.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.5.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.6 altro							
1.6.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.6.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

LEGENDA

Codice censito parte correlata/soggetto connesso: codice nominativo della parte correlata/soggetto connesso.

Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti delle relative parti correlate la variabile “codice censito soggetto connesso” è segnalata con il valore 9999999999345 “non applicabile”. Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti connessi occorre segnalare il codice nominativo di tali ultimi nonché quello delle relative parti correlate.

URGENZA

1 = sì

2 = no

PARERE

1 = sì

2 = no

7 = non applicabile

DELIBERA QUADRO

1 = sì

2 = no

INFRA-GRUPPO

1 = sì

2 = no

CONDIZIONI DI MERCATO

1 = sì

2 = no

Avvertenze

Le sottovoci riferite al “numero operazioni” assumono valori diversi da “1” solo nel caso in cui la banca abbia realizzato 2 o più operazioni con la stessa parte correlata, e/o soggetto connesso, aventi stesse caratteristiche con riferimento sia alla fattispecie, sia agli attributi previsti dallo schema segnaletico.

Per il concetto di “operazione” si rimanda alla Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 11; in particolare si fa presente che in caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario compiute nel periodo di riferimento, la banca procede a sommare i relativi importi e segnalarle come un’unica operazione.

L’attributo “Parere” si riferisce al parere degli amministratori indipendenti.

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Sottosezione:

3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE

3.1. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI

3.1.1 Disposizioni di comune applicazione

Si precisa che:

- le esposizioni “infragruppo” e le partecipazioni detenute in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa non dedotte dai fondi propri ai sensi dell’art. 49, par. 1, o 471 CRR sono oggetto della presente segnalazione. A tali fini rileva quanto disciplinato nella Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione II, Paragrafo 2, quarto capoverso;
- nel caso di rapporti cointestati, l’intermediario identifica tutti i cointestati e applica la normativa in esame a ciascuno di essi. In particolare, qualora non tutti i cointestati rientrino nella definizione di soggetti collegati, l’esposizione è ricondotta per l’intero ammontare in capo alla controparte – soggetto collegato. Tuttavia, se la banca è in grado di dimostrare che in base a specifiche previsioni legali o contrattuali l’esposizione attribuibile al cointestatario – soggetto collegato risulti inferiore all’intero importo disponibile per l’insieme dei cointestati, la banca segnalante può utilizzare tale minore valore. In caso di documentata difficoltà di attribuzione dell’esposizione a ciascuno dei cointestati, gli intermediari possono attribuirla al rapporto cointestato (utilizzando il relativo codice censito CR) e sommarla, per l’intero importo, a ciascun insieme di soggetti di cui i cointestati fanno parte come parti correlate o soggetti connessi. In caso di applicazione di tale approccio, laddove il rapporto cointestato sia trattato come un soggetto connesso, l’attributo “Tipologia soggetto connesso” assume valore 67;
- le esposizioni classificate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza sono quantificate sommando alla posizione netta lunga, il rischio di regolamento e di controparte riferito a tali posizioni.

3.1.2 Attività di rischio

Sono ricondotte nel presente schema le esposizioni complessive in essere verso soggetti collegati alla data di riferimento, che eccedono il minore tra i seguenti importi: i) 250.000 euro, ii) il 2% dei fondi propri individuali rilevanti ai fini della presente disciplina. A tali fini rileva il tipo importo 1 “valore non ponderato” ⁽¹⁾.

Per ciascun codice censito, sia parte correlata sia soggetto connesso, la segnalazione viene effettuata sommando il complesso delle attività di rischio a questo riferite. Resta fermo che il rispetto del limite è da applicarsi a livello di soggetto collegato come disciplinato dalla Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 11, in particolare alla Sezione II. A tali fini rileva il tipo importo 3 “valore ponderato”.

Sono previsti gli attributi informativi “tipologia parte correlata” e “tipologia soggetto connesso” che identificano rispettivamente la categoria di parte correlata e dell’eventuale soggetto a questa connesso.

Si precisa che, qualora una banca o un gruppo bancario abbia attività di rischio nei confronti di più imprese di assicurazione e/o di riassicurazione controllate, tali posizioni sono cumulate tra loro al fine del rispetto dei limiti alle attività di rischio qualora le stesse

⁽¹⁾ Per valore non ponderato si intende il valore dell’esposizione originaria prima degli eventuali effetti delle tecniche di CRM ammesse dalla presente disciplina.

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

imprese siano considerate dall'autorità di vigilanza assicurativa come facenti parte di un medesimo gruppo assicurativo e come tali iscritte nel relativo albo. In tal caso, l'esposizione complessiva è ricondotta alla società capogruppo del gruppo assicurativo ("parte correlata"), le altre componenti sono segnalate come soggetti connessi con attributo "tipologia soggetto connesso" pari a 66 "soggetto connesso – altro".

1. Banche non appartenenti a gruppi: Attività di rischio verso parti correlate non finanziarie (e relativi soggetti connessi)

Le BCC e le banche di garanzia collettiva riconducono nella presente voce le esposizioni non incluse nell'ammontare di fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio (cfr. infra paragrafo 3).

Si precisa che le percentuali sotto esposte si riferiscono ai fondi propri individuali rilevanti ai fini della presente disciplina.

Cfr. Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3 e Sezione II.

1.1 Soggette al limite del 5%

1.2 Soggette al limite del 7,5%

1.3 Soggette al limite del 15%

2 Banche non appartenenti a gruppi: Attività di rischio verso altre parti correlate (e relativi soggetti connessi)

Le BCC e le banche di garanzia collettiva riconducono nella presente voce le esposizioni non incluse nell'ammontare di fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio (cfr. infra paragrafo 3).

Cfr. Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3 e Sezione II.

2.1 Soggette al limite del 7,5%

2.2 Soggette al limite del 10%

2.3 Soggette al limite del 20%

3. Banche non appartenenti a gruppi: Attività di rischio - BCC e banche di garanzia collettiva: fido massimo concedibile

Le BCC e le banche di garanzia collettiva riconducono nella presente voce l'ammontare di fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio ai sensi della Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione II, paragrafo 4. Le posizioni incluse

entro tale soglia non sono considerate ai fini dei limiti alle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati ai sensi della citata normativa.

Qualora vi siano diverse posizioni nei confronti del medesimo socio, per determinare quali rientrino nella soglia in deroga di cui alla presente voce, è necessario ordinarle in modo crescente per rischiosità. Ne consegue che le posizioni cui sarebbe assegnato un fattore di ponderazione minore ai sensi della Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione II, sono le prime ad essere ricondotte all'interno della soglia di esenzione.

4. Banche appartenenti a gruppi: Attività di rischio

Le banche appartenenti a gruppi riconducono nella presente voce le attività di rischio soggetto al limite del 20% dei fondi propri individuali rilevanti a questi fini, ai sensi della Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione II.

ESEMPIO A

Si ipotizzi un'attività di rischio nei confronti dell'esponente aziendale "E" (parte correlata non finanziaria) di ammontare pari a 100, con ponderazione pari al 100%. In tale situazione, occorre segnalare le seguenti informazioni:

- voce 1.1.1, codice censito parte correlata "E", codice censito soggetto connesso "999999999345", tipologia parte correlata 54, tipologia soggetto connesso 77, tipo importo 01, ammontare 100;
- voce 1.1.1, codice censito parte correlata "E", codice censito soggetto connesso "999999999345", tipologia parte correlata 54, tipologia soggetto connesso 77, tipo importo 03, ammontare 100.

ESEMPIO B

Si ipotizzi un'attività di rischio nei confronti di una SIM "S" controllata dall'esponente aziendale "E" (soggetto connesso con parte correlata non finanziaria) di ammontare pari a 50, con ponderazione pari allo 0%. In tale situazione, occorre segnalare le seguenti informazioni:

- voce 1.1.1, codice censito parte correlata "E", codice censito soggetto connesso "S", tipologia parte correlata 54, tipologia soggetto connesso 63, tipo importo 01, ammontare 50.

ESEMPIO C

Si ipotizzi che la banca "X" abbia due attività di rischio nei confronti di due imprese assicurative "A" e "B" entrambe oggetto di controllo da parte della banca segnalante (parte correlata finanziaria soggetta al limite del 20%), rispettivamente per un importo pari a 100 e 50 e l'attività di rischio verso l'impresa A sia costituita da partecipazioni non soggette alla deduzione dai fondi propri ai sensi dell'art. 49, par 1. CRR e pertanto sia esentata dal limite prudenziale. In entrambi i casi i fattori di ponderazione sono pari al 100%. Si ipotizzi inoltre che la banca "X" identifichi l'impresa assicurativa "A" come parte correlata. In tal caso occorre segnalare le seguenti informazioni:

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- voce 1.2.3, codice censito parte correlata “A”, codice censito soggetto connesso “999999999345”, tipologia parte correlata 57, tipologia soggetto connesso 77, tipo importo 01, ammontare 100;
- voce 1.2.3, codice censito parte correlata “A”, codice censito soggetto connesso “999999999345”, tipologia parte correlata 57, tipologia soggetto connesso 77, tipo importo 03, ammontare 0;
- voce 1.2.3, codice censito parte correlata “A”, codice censito soggetto connesso “B”, tipologia parte correlata 57, tipologia soggetto connesso 66, tipo importo 01, ammontare 50;
- voce 1.2.3, codice censito parte correlata “A”, codice censito soggetto connesso “B”, tipologia parte correlata 57, tipologia soggetto connesso 66, tipo importo 03, ammontare 50.

L'importo da considerare ai fini del rispetto del limite prudenziale del 20% dei fondi propri rilevanti (individuali o consolidati) è pari a 50 (0 + 50).

3.1.3 *Fondi propri*

Cfr. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 11 “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”, paragrafo 3.

3.1.3 *Operazioni*

Sono ricondotte nel presente schema tutte le operazioni di importo non esiguo ai sensi della Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione III, paragrafo 3.7.1, effettuate nel periodo di riferimento ⁽¹⁾ anche se alla data di riferimento della segnalazione tali rapporti dovessero essere cessati. Inoltre, vengono escluse dal perimetro di rilevazione le operazioni che non sono classificabili come operazioni di maggiore rilevanza e sono congiuntamente: i) infragruppo; ii) ordinarie; iii) concluse a condizioni di mercato.

Sono previsti 7 attributi informativi: tipologia soggetto connesso, rilevanza, operatività, urgenza, parere (degli amministratori indipendenti), delibera quadro e infragruppo, per la definizione dei quali si fa riferimento alla Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3, e Sezione III, paragrafo 3.

L'ammontare è definito utilizzando le regole di calcolo disciplinate nella Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 11, Allegato B.

1. **Operazioni con parti correlate (e relativi soggetti connessi)**

Cfr. Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3. Ogni voce è distinta in 2 sottovoci: ammontare e numero operazioni.

1.1 **Esponente aziendale**

1.2 **Partecipante**

⁽¹⁾ A titolo esemplificativo, con riferimento alla segnalazione annuale del 31 dicembre T il periodo di riferimento è dal 1 gennaio T al 31 dicembre T.

1.3 Altro soggetto con potere di nomina organi di gestione/supervisione**1.4 Società o impresa sottoposta a controllo/influenza notevole****3.1.4 Operazioni di maggiore rilevanza**

Sono segnalate tutte le esposizioni rilevanti ai sensi della Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3, effettuate nel periodo di riferimento ⁽¹⁾ anche se alla data di riferimento della segnalazione tali rapporti dovessero essere cessati.

Sono previsti altri 7 attributi informativi: codice censito parte correlata, codice censito soggetto connesso, urgenza, parere (amministratori indipendenti), delibera quadro, infra-gruppo e condizioni di mercato, per la definizione dei quali si fa riferimento alla Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione III, paragrafo 3.

L'ammontare è definito utilizzando le regole di calcolo disciplinate nella Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 11, Allegato B.

1. Fattispecie di operazione

Ogni voce è distinta in 2 sottovoci: ammontare e numero operazioni.

1.1 Acquisizione/cessione di partecipazioni in società terze**1.2 Altre compravendite**

A titolo esemplificativo sono qui ricondotte operazioni di compravendita su immobili.

1.3 Finanziamenti**1.4 Prestazione/ricezione di servizi**

Ad esempio sono ricondotte in questa sottovoce operazioni di consulenza e contratti di fornitura servizi.

1.5 Operazioni sul capitale

Sono, tra l'altro, incluse le operazioni su propri strumenti di capitale.

1.6 Altro

⁽¹⁾ A titolo esemplificativo, con riferimento alla segnalazione trimestrale del 31 dicembre T il periodo di riferimento è dal 1 ottobre T al 31 dicembre T.

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Vengono ricondotte nella presente le operazioni non classificabili dalla sottovoce 1.1 alla 1.5 come, ad esempio, le operazioni di finanza straordinaria (fusioni e scissioni) nonché le operazioni su beni immateriali (ad esempio *software*).

Parte II

Sezione: 2 – Soggetti Collegati su base consolidata

Sottosezione: 1 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

Sezione:

2 – SOGGETTI COLLEGATI SU BASE CONSOLIDATA

Parte II

Sezione: 2 – Soggetti Collegati su base consolidata

Sottosezione: 1 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Parte II

Sezione: 2 – Soggetti Collegati su base consolidata

Sottosezione: 1 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Per l'ambito di applicazione della normativa si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.1 della sottosezione 1.1 della Parte II.

1.2. DEFINIZIONI

Si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione I, paragrafo 3.

1.3 SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

I dati riguardanti le attività di rischio verso soggetti collegati devono essere trasmessi con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) dalla banca o dalla società finanziaria capogruppo del gruppo bancario o del gruppo sub-consolidante, o dall'impresa di riferimento o dalla singola banca secondo lo schema indicato nella sottosezione 2.2, con le modalità definite nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 ("Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi") emanata dal Servizio Rilevazioni Statistiche.

Per quanto riguarda i termini di invio delle segnalazioni, i gruppi bancari devono fare riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, *Implementing Technical Standard (ITS)* sul *supervisory reporting* adottato dalla Commissione Europea ⁽¹⁾.

Per quanto non diversamente disciplinato occorre adottare le medesime regole fissate per la segnalazione dei soggetti collegati su base individuale.

¹<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0680-20181201&qid=1588581094644&from=IT>.

1.4. VALUTA DI SEGNALAZIONE

Gli importi relativi alle voci della segnalazione sui fondi propri vanno indicati in unità di euro.

Le voci patrimoniali espresse nelle altre valute vanno controvalorizzate in euro ai tassi di cambio a pronti correnti alla data di riferimento della segnalazione.

Fanno eccezione le poste non monetarie convertite in bilancio o nelle informative contabili infrannuali ai tassi di cambio in essere alla data di applicazione (c.d. cambi storici).

Parte II

Sezione: 2 – Soggetti Collegati su base consolidata

Sottosezione: 1 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

1.5. ARROTONDAMENTI

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Parte II

Sezione: 2 – Soggetti Collegati su base consolidata

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base consolidata

Sottosezione:

2 – SCHEMA DI SEGNALAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI SU BASE CONSOLIDATA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI PER I SOGGETTI VIGILATI

Parte II

Sezione: 2 – Soggetti Collegati su base consolidata

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base consolidata

SOGGETTI COLLEGATI

ATTIVITÀ DI RISCHIO	CODICE CENSITO PARTE CORRELATA	CODICE CENSITO SOGGETTO CONNESSO	TIPOLOGIA PARTE CORRELATA	TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO	TIPO IMPORTO
1. Attività di rischio					
1.1 verso parti correlate non finanziarie (e relativi soggetti connessi)					
1.1.1 Soggette al limite del 5%	X	X	54-55	63-67/77	01/03
1.1.2 Soggette al limite del 7,5%	X	X	55-56	63-67/77	01/03
1.1.3 Soggette al limite del 15%	X	X	57	63-67/77	01/03
1.2 verso altre parti correlate (e relativi soggetti connessi)					
1.2.1 Soggette al limite del 7,5%	X	X	55	63-67/77	01/03
1.2.2 Soggette al limite del 10%	X	X	55-56	63-67/77	01/03
1.2.3 Soggette al limite del 20%	X	X	57	63-67/77	01/03
1.3 BCC e banche di garanzia collettiva: fido massimo concedibile	X	X	54	63-67/77	01

FONDI PROPRI

1. Fondi propri	-	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---	---

Parte II

Sezione: 2 – Soggetti Collegati su base consolidata

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base consolidata

LEGENDA

Codice censito parte correlata/soggetto connesso: codice nominativo della parte correlata/soggetto connesso.

Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti delle relative parti correlate la variabile “codice censito soggetto connesso” è segnalata con il valore 999999999345 “non applicabile”. Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti connessi occorre segnalare il codice nominativo di tali ultimi nonché quello delle relative parti correlate.

L’attributo “Tipologia di soggetto connesso” assume valore pari a 67 nel caso in cui l’intermediario segnali l’esposizione utilizzando il codice censito del conto cointestato - in luogo di quello dei cointestatari - e il conto cointestato coinvolga 1 o più soggetti connessi.

TIPOLOGIA PARTE CORRELATA

54 = parte correlata – esponente aziendale

55 = parte correlata – partecipante

56 = parte correlata – altro soggetto con potere di nomina organi aziendali

57 = parte correlata – società o impresa sottoposta a controllo/influenza notevole

TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO

63 = soggetto connesso – società o impresa controllata

64 = soggetto connesso – soggetto controllante o sottoposto a comune controllo

65 = soggetto connesso – stretti familiari e società o impresa da questi controllata

66 = soggetto connesso – altro

67 = soggetto connesso – cointestazioni

77 = non applicabile

TIPO IMPORTO

01 = valore non ponderato

03 = valore ponderato

Parte II

Sezione: 2 – Soggetti Collegati su base consolidata

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Sottosezione:

3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE

3.1. AVVERTENZE

Per quanto non diversamente disciplinato occorre adottare le medesime istruzioni fissate per la segnalazione su base individuale.

Si precisa che le attività di rischio ricondotte nel presente schema alla data di riferimento, sono quelle che eccedono il minore tra i seguenti importi: i) 250.000 euro, ii) il 2% dei fondi propri consolidati rilevanti ai fini della presente disciplina. A tali fini rileva il tipo importo 1 “valore non ponderato” ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Per valore non ponderato si intende il valore dell'esposizione originaria prima degli eventuali effetti delle tecniche di CRM ammesse dalla presente disciplina.

Parte II

Sezione: 4 – Segnalazioni Bancoposta

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione:

4 – SEGNALAZIONI BANCOPOSTA

Parte II

Sezione: 4 – Segnalazioni Bancoposta

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Parte II

Sezione: 4 – Segnalazioni Bancoposta

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Parte Quarta, Capitolo 1, Sezione 1, paragrafo 4.

Parte II

Sezione: 4 – Segnalazioni Bancoposta

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.2. DEFINIZIONI

Si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Parte Quarta, Capitolo 1, Sezione 1, paragrafo 3.

1.3. SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

Le segnalazioni su base individuale sono fornite con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) secondo le istruzioni riportate nella presente circolare.

I dati devono essere trasmessi secondo gli schemi e con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazioni e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanati dal Servizio Rilevazioni Statistiche.

Per quanto riguarda i termini di invio, Bancoposta trasmette:

1. le segnalazioni relative al 31 dicembre entro il 5 del 4° mese successivo alla data di riferimento;
2. le segnalazioni relative al 31 marzo, 30 giugno e al 30 settembre secondo i termini di invio previsti dall’art. 3 del Regolamento (UE) n. 680/2014.

La responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

1.4. VALUTA DI SEGNALAZIONE

Gli importi relativi alle voci della segnalazione vanno indicati in unità di euro.

Parte II

Sezione: 4 – Segnalazioni Bancoposta

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.5. ARROTONDAMENTI

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Parte II

Sezione: 4 – Segnalazioni Bancoposta

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione Bancoposta

Sottosezione:

2 – SCHEMA DI SEGNALAZIONE BANCOPOSTA

Parte II

Sezione: 4 – Segnalazioni Bancoposta

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione Bancoposta

Le informazioni richieste a Bancoposta si applicano in base a quanto disciplinato dalla Circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche” – Parte Quarta, Capitolo 1, Sezione III.

Parte II

Sezione: 4 – Segnalazioni Bancoposta

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Sottosezione:

3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE

Parte II

Sezione: 4 – Segnalazioni Bancoposta

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

3.1. AVVERTENZE

Con riferimento alle informazioni richieste (cfr. Parte II, Sezione 4, Sottosezione 2), si rinvia alle istruzioni di compilazione riportate nella Parte I della presente Circolare. Per le segnalazioni in materia di Soggetti Collegati, si rinvia alla parte II della presente Circolare.

Sezione:

5 – INTERMEDIARI FINANZIARI ESCLUSI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PACCHETTO “CRR/CRD IV”

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione si applica agli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. disciplinati dalla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (“Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”). La disciplina segnaletica viene rispettata su base individuale o consolidata in conformità con quanto disposto nel Titolo IV, Capitolo 2 delle “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” (ambito di applicazione).

1.2. SEGNALAZIONI ALLA BANCA D’ITALIA

Gli intermediari finanziari trasmettono i dati in base alle disposizioni contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021.

Per quanto riguarda i termini di invio, gli intermediari finanziari devono fare riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 3 del citato Regolamento *l’Implementing Technical Standard* (ITS) sul *supervisory reporting* adottato dalla Commissione Europea (¹).

1. Intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.

In via generale, agli intermediari finanziari vengono applicate le medesime regole segnaletiche previste per le banche. Tuttavia in linea con l’approccio adottato per la normativa prudenziale (cfr. “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”), per tenere conto della peculiarità degli intermediari finanziari, sono previsti, in taluni ambiti, trattamenti specifici nonché la mancata applicazione, al momento, di alcuni istituti previsti dalla regolamentazione europea.

In particolare, le regole specifiche attengono alle seguenti materie:

Requisito patrimoniale complessivo e fattori di ponderazione: per gli intermediari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico è previsto che:

- rispettino un coefficiente di capitale totale del 6% delle esposizioni ponderate per il rischio (per tali intermediari il riferimento al fattore di ponderazione del rischio del 1250% - previsto per quelli tenuti al mantenimento di tale requisito all’8% - è da intendersi riferito al 1666,67%);
- non applichino le disposizioni relative agli “elementi e strumenti aggiuntivi di classe 1”.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0451>.

Disposizioni transitorie: le disposizioni transitorie in materia di fondi propri sono relative alle finestre temporali individuate nella Circ. 288/2015, “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”, Titolo IV, Capitolo 15, Sezione II.

Metodo standardizzato - Crediti commerciali acquistati (factoring): nel caso di operazioni “pro solvendo” oppure di operazioni “pro soluto” che non abbiano superato il test per la “derecognition” previsto dallo IFRS 9, le relative esposizioni vanno imputate in capo al cedente e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole applicabili al portafoglio di pertinenza di quest’ultimo; le esposizioni possono essere alternativamente intestate al debitore ceduto qualora siano soddisfatti i requisiti operativi previsti nelle disposizioni di vigilanza, volti ad assicurare che il recupero delle esposizioni creditizie dipenda dai pagamenti effettuati dai debitori ceduti piuttosto che dalla solvibilità dei cedenti (cfr. “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”, Titolo IV, Capitolo 5, Sezione II).

Esposizioni delle Amministrazioni pubbliche per paese della controparte: la compilazione delle informazioni da parte degli intermediari finanziari richiede il superamento di una determinata soglia prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 (cfr. art. 6, comma 3) ⁽²⁾. Per il calcolo del denominatore (“valore contabile aggregato delle attività finanziarie”) gli intermediari fanno riferimento alla somma dei valori segnalati nelle voci contenute nella Circ. 217 “Manuale per la compilazione delle segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL” riportate nella Sezione I (cfr. voci riferite ai titoli di debito e ai finanziamenti riportate nei diversi portafogli contabili) ⁽³⁾.

⁽²⁾ Ai sensi di detto articolo: “a) se il valore contabile aggregato delle attività finanziarie afferenti al settore della controparte «amministrazioni pubbliche» è pari o superiore all’1 % della somma del valore contabile totale di «titoli di debito» e «prestiti e anticipazioni», gli enti segnalano le informazioni specificate nel modello 33 dell’allegato I conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 7, e seguono le istruzioni di cui all’allegato V relative al modello 4 dell’allegato III o IV, a seconda del caso, per calcolare i valori pertinenti; b) se il valore segnalato per le esposizioni nazionali di attività finanziarie non derivate definite alla riga 0010, colonna 0010, del modello 33 dell’allegato I è inferiore al 90 % del valore segnalato per le esposizioni nazionali e non nazionali per lo stesso punto di dati, gli enti che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) segnalano le informazioni specificate nel modello 33 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni dell’allegato II, parte II, punto 7, con una ripartizione completa per paese; c) gli enti che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) ma non quella di cui alla lettera b) segnalano le informazioni specificate nel modello 33, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 7, aggregando le esposizioni i) a livello complessivo; e ii) a livello nazionale.

Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4, paragrafo 3.

⁽³⁾ Voci: 52001.02 e 52001.08; 52003.02, 52003.10, 52003.12 e 52003.14; 52005.02 e 52005.08; 52007.02 e 52007.08; 52009.XX; 520011.XX; 520013.XX.

Gli intermediari finanziari non sono tenuti, al momento, al rispetto degli istituti previsti dal CRR in materia di:

- a) liquidità e leva finanziaria;
- b) riserva di conservazione del capitale e riserva di capitale anticiclica;
- c) attività vincolate;
- d) deduzione per le esposizioni deteriorate.

1.1 Voci escluse per tutti gli intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. inviano le segnalazioni prudenziali (COREP) previste per le banche ad eccezione delle informazioni riferite:

Fondi propri su base individuale

copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – riga 513 del modulo C 01.00 riportato nell'allegato I)

eccesso delle deduzioni dalle passività ammissibili rispetto alle passività ammissibili (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021– riga 955 del modulo C 01.00 riportato nell'allegato I)

riserva di conservazione di capitale (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – riga 750 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

riserva di conservazione di capitale connessa al rischio macroprudenziale o sistemico identificata a livello di singolo Paese membro (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – riga 760 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

riserva di capitale anticiclica specifica dell'Ente (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – riga 770 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – riga 780 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

riserva per gli O-SII (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021– riga 810 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

Fondi propri su base consolidata

copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – riga 513 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

eccesso delle deduzioni dalle passività ammissibili rispetto alle passività ammissibili (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021– riga 955 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

riserva di conservazione di capitale (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – riga 750 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

riserva di conservazione di capitale connessa al rischio macroprudenziale o sistemico identificata a livello di singolo Paese membro (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – riga 760 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

riserva di capitale anticiclica specifica dell’Ente (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – riga 770 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – riga 780 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

riserva per i G-SII (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – riga 800 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

riserva per gli O-SII (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – riga 810 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

Rischio di credito su base individuale – metodo IRB

Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: ripartizione per intervalli di PD (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – modulo C 08.03 riportato nell’allegato I)

Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: prospetti degli RWEA (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – modulo C 08.04 riportato nell'allegato I)

Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: test retrospettivo della PD (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – modulo C 08.05 riportato nell'allegato I)

Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: test retrospettivo della PD ai sensi dell'articolo 180, paragrafo 1, lettera f) (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – modulo C 08.05.1 riportato nell'allegato I)

Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: ambito di applicazione dei metodi IRB e SA (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – modulo C 08.07 riportato nell'allegato I)

Rischio di credito su base consolidata – metodo IRB

Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: ripartizione per intervalli di PD (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – modulo C 08.03 riportato nell'allegato I)

Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: prospetti degli RWEA (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – modulo C 08.04 riportato nell'allegato I)

Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: test retrospettivo della PD (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – modulo C 08.05 riportato nell'allegato I)

Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: test retrospettivo della PD ai sensi dell'articolo 180, paragrafo 1, lettera f) (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – modulo C 08.05.1 riportato nell'allegato I)

Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: ambito di applicazione dei metodi IRB e SA (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – modulo C 08.07 riportato nell’allegato I)

Rischio di credito e di controparte su base individuale:

“perdite su crediti ipotecari”

Rischio di credito e di controparte su base consolidata:

“perdite su crediti ipotecari”

Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo - ripartizione delle perdite operative per linee di business e per eventi di perdita

Requisito patrimoniale consolidato per il rischio operativo - ripartizione delle perdite operative per linee di business e per eventi di perdita

liquidità su base individuale

liquidità su base consolidata

leva finanziaria su base individuale

leva finanziaria su base consolidata

attività vincolate su base individuale

attività vincolate su base consolidata

Voci segnaletiche sulle SIM

Fondi propri su base individuale

SIM

Capitale iniziale (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – riga 830 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

Fondi Propri basati sulle spese fisse generali (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – riga 840 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

Fondi propri su base consolidata

SIM

Capitale iniziale (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – riga 830 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

Fondi Propri basati sulle spese fisse generali (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – riga 840 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

1.2 Ulteriori voci escluse per gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio presso il pubblico

Oltre alle voci escluse di cui al paragrafo precedente, gli intermediari che non raccolgono risparmio presso il pubblico non segnalano:

Voci segnaletiche sugli strumenti di AT1

Fondi propri su base individuale

ELEMENTI COSTITUTIVI DEI FONDI PROPRI

Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional tier 1 – AT1)

Strumenti di AT1:

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 551 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

Sovrapprezzi di emissione (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 571 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

(-) strumenti di AT1 propri: (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 580 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

(-) strumenti di AT1 detenuti direttamente (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 590 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

(-) strumenti di AT1 detenuti indirettamente (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 620 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

(-) strumenti di AT1 detenuti sinteticamente (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 621 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

(-) strumenti di AT1 sui quali l’ente ha obbligo reale o eventuale di acquisto (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 622 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

Strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie (grandfathering) (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 660 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I).

Detrazioni:

(-) Partecipazioni incrociate in strumenti di AT1 (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 690 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

ALTRE INFORMAZIONI

Strumenti di capitale non ammissibili (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 560 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L’importo segnalato nella riga 020, colonna 020 del modulo C 05.01 “Strumenti oggetto di grandfathering”, andrà segnalato in incremento nella parte ELEMENTI COSTITUTIVI DEI FONDI PROPRI, Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2). Strumenti di T2, Strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie (grandfathering)”. (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 880 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

Fondi propri su base consolidata

ELEMENTI COSTITUTIVI DEI FONDI PROPRI

Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional tier 1 – AT1)

Strumenti di AT1:

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 551 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

Sovrapprezzi di emissione (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 571 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

(-) strumenti di AT1 propri: (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 580 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

(-) strumenti di AT1 detenuti direttamente (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 590 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

(-) strumenti di AT1 detenuti indirettamente (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 620 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

(-) strumenti di AT1 detenuti sinteticamente (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 621 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

(-) strumenti di AT1 sui quali l’ente ha obbligo reale o eventuale di acquisto (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 622 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

Strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie (grandfathering) (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 660 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

Strumenti emessi da filiazioni inclusi nell’AT1 (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 670 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

Strumenti emessi da filiazioni inclusi nell’AT1 per effetto di disposizioni transitorie (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 680 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I).

Detrazioni:

(-) Partecipazioni incrociate in strumenti di AT1 (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 690 del modulo C 01.00 riportato nell'allegato I)

ALTRE INFORMAZIONI

Strumenti di capitale non ammissibili (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 560 del modulo C 01.00 riportato nell'allegato I)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'importo segnalato nella riga 020, colonna 020 del modulo C 05.01 " Strumenti oggetto di grandfathering", andrà segnalato in incremento nella parte ELEMENTI COSTITUTIVI DEI FONDI PROPRI, Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2). Strumenti di T2 " Strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie (grandfathering)" (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 451/2021 – riga 880 del modulo C 01.00 riportato nell'allegato I).

POSIZIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE

Posizione patrimoniale complessiva

Il dettaglio informativo "Eccedenza/deficienza di T1 rispetto soglia del 6%" riportato nella riga 040 del modulo C 03.00 si intende calcolato come "Eccedenza/deficienza di T1 rispetto soglia del 4,5%". Il dettaglio informativo "Eccedenza/deficienza di Fondi propri rispetto soglia del 8%" riportato nella riga 060 del modulo C 03.00 si intende calcolato come "Eccedenza/deficienza di Fondi propri rispetto soglia del 6%".

POSIZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA

Posizione patrimoniale complessiva

Il dettaglio informativo "Eccedenza/deficienza di T1 rispetto soglia del 6%" riportato nella riga 040 del modulo C 03.00 si intende calcolato come "Eccedenza/deficienza di T1 rispetto soglia del 4,5%"

Il dettaglio informativo “Eccedenza/deficienza di Fondi propri rispetto soglia del 8%” riportato nella riga 060 del modulo C 03.00 si intende calcolato come “Eccedenza/deficienza di Fondi propri rispetto soglia del 6%”.

Non si applicano i dettagli informativi riportati nella tabella “Dati nominativi” (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 – modulo C 06 riportato nell’allegato I)

2. Confidi iscritti all’albo ex art. 106 T.U.B.

I Confidi iscritti all’albo ex art. 106 T.U.B. inviano le segnalazioni prudenziali (COREP) secondo quanto definito per gli intermediari finanziari nel precedente punto 1.

3. Agenzie di prestito su pegno ex art. 112, ultimo comma T.U.B.

Le Agenzie di prestito su pegno iscritte all’albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 112, ultimo comma T.U.B. inviano le segnalazioni prudenziali (COREP) unicamente con riferimento alla disciplina su base individuale e secondo quanto definito per gli intermediari finanziari nel precedente punto 1.

Sono previste ulteriori esenzioni segnaletiche con riferimento a:

rischio di credito e di controparte su base individuale– metodologia basata sui rating interni, cartolarizzazioni e aggiustamento della valutazione del credito (CVA)

Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d’Italia nonché per l’adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell’utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Sezione:

6 – IP E IMEL PURI, IBRIDI NON FINANZIARI

Premessa

Ai fini della presente sezione per “Istituti” si intendono gli istituti di pagamento (IP) e gli istituti di moneta elettronica (IMEL) puri e gli ibridi non finanziari.

Per quanto concerne IMEL e IP puri (anche se appartenenti a gruppi finanziari) e gli ibridi non finanziari, essi sono tenuti esclusivamente a fornire le voci indicate nella presente sezione a livello individuale. Rimane fermo che, a livello consolidato, il gruppo finanziario contenente IMEL e IP puri segnala secondo gli schemi previsti dalla sezione “Segnalazioni prudenziali ex TUB e TUF”. In particolare, la segnalazione riguarda le seguenti aree:

- Fondi propri;
- Rischio di credito e di controparte;
- Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa;
- Posizione patrimoniale.

Gli IP e IMEL a operatività limitata che non siano iscritti nell’Albo Unico inviano esclusivamente i dati relativi ai fondi propri.

Gli Istituti che prestano il servizio di disposizione di ordini di pagamento, anche congiuntamente a quello di informazione sui conti, inviano i dati relativi ai fondi propri nonché quelli relativi alla polizza assicurativa della responsabilità civile (o altra garanzia analoga) contenuti nella Sottosezione 5.

Gli Istituti che prestano in via esclusiva il servizio di informazione sui conti sono tenuti all’invio dei soli dati relativi alla Sottosezione 5.

Le informazioni di cui alla Sottosezione 5 sono inviate anche dagli Istituti che prestano i servizi di disposizione di ordini di pagamento e/o di informazione sui conti congiuntamente ad altri servizi.

Le segnalazioni relative alle Sottosezioni da 1 a 4 si effettuano con periodicità trimestrale, con riferimento al 31/3, 30/6, 30/9, 31/12 e devono essere inviate entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre (rispettivamente entro il 25 settembre e 25 marzo) ed entro 25 giorni dalla data di riferimento per quelle riferite al 30 settembre e al 31 marzo (rispettivamente entro il 25 ottobre e 25 aprile).

Le segnalazioni relative alla Sottosezione 5 si effettuano con periodicità semestrale, con riferimento al 30/6 e al 31/12, e devono essere inviate entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre (rispettivamente entro il 25 settembre e 25 marzo).

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 1 – Fondi propri

Sottosezione:

1 – FONDI PROPRI

1. STRUTTURA DEL PATRIMONIO

Ai fini della determinazione dei fondi propri si rinvia alle definizioni e alle disposizioni previste nel Provvedimento della Banca d'Italia del 17 maggio 2016, e successive modifiche e integrazioni.

2. FONDI PROPRI RELATIVI AI MESI DI DICEMBRE E GIUGNO

I fondi propri riferiti al mese di dicembre sono calcolati secondo criteri analoghi a quelli del bilancio anche se questo non sia stato ancora approvato da parte dell'assemblea dei soci. A tal fine gli amministratori procedono alla valutazione delle attività aziendali, risultanti dalla situazione al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiuso alla suddetta data.

La quantificazione del risultato reddituale da includere nei fondi propri deve essere effettuata dal competente organo amministrativo il quale, con l'approvazione del "progetto di bilancio", delibera in ordine alla previsione di attribuzione dell'utile o di copertura della perdita.

Ai sensi dell'art. 26, par. 2, CRR, gli istituti possono computare nel Capitale primario di classe 1 gli utili di periodo o gli utili di fine esercizio per i quali non è stata ancora adottata la delibera formale di conferma del risultato finale di esercizio se sono rispettati i requisiti previsti dal medesimo art. 26, par. 2, CRR e dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art. 26, par. 4, CRR¹.

Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate dalle relative assemblee sociali in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile andranno comunicate alla Banca d'Italia con la massima tempestività secondo le modalità a tal fine previste (i dati segnaletici già trasmessi con riferimento alla data contabile del 31 dicembre dovranno essere rettificati di conseguenza).

Le predette disposizioni si applicano anche agli intermediari che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto, nel calcolo dei fondi propri relativi al mese di dicembre questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve avendo riguardo alla situazione riferita a tale data.

Relativamente al calcolo dei fondi propri riferiti al mese di giugno di ciascun anno, gli amministratori procedono, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base a criteri analoghi a quelli di bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione alle riserve dell'utile semestrale.

L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalità sopraindicate, entrano nel calcolo dei fondi propri è preventivamente verificato dall'organo di controllo e – se il bilancio dell'ente è soggetto a revisione – anche dai revisori esterni.

¹ Le perdite sono sempre dedotte dai fondi propri ai sensi dell'art. 36, par. 1, lett. a) del CRR.

3. VARIAZIONI PATRIMONIALI TRIMESTRALI

Oltre a quanto stabilito nel paragrafo precedente per le rilevazioni di dicembre e di giugno, la segnalazione trimestrale degli elementi patrimoniali (positivi e negativi) recepisce anche le variazioni di tali elementi, avvenute nel trimestre, dipendenti da:

- operazioni di modifica del capitale sociale nonché connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve;
- acquisti, anche a termine, e vendite di azioni o di quote di propria emissione, nonché di strumenti computati nei fondi propri di propria emissione;
- aumenti di rilevante entità delle perdite;
- emissioni e ammortamenti di strumenti computati nei fondi propri;
- assunzioni e dismissioni di partecipazioni in banche e società finanziarie nonché di partecipazioni in imprese di assicurazione;
- assunzioni e dismissioni di strumenti computati nei fondi propri emessi da banche, società finanziarie o imprese di assicurazione;
- processi di ristrutturazione aziendale (fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc.).

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE**ELEMENTI COSTITUTIVI DEI FONDI PROPRI****Capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 – CET1*)**

Strumenti di CET1:

- 1 Capitale versato
- 2 Sovrapprezzi di emissione
- 3 (-) strumenti di CET1 propri:
- 4 (-) strumenti di CET1 sui quali l'ente ha obbligo reale o eventuale di acquisto

Riserve:

Riserve di utili:

- 5 Utili o perdite portati a nuovo
- 6 Utili o perdita di periodo
- 7 (+/-) Altre componenti di conto economico accumulate (OCI)
- 8 Riserve – altro

Filtri prudenziali:

- 9 (-) incremento di CET1 connesso con le attività cartolarizzate
- 10 copertura dei flussi di cassa (*Cash flow hedge*)
- 11 utili o perdite sulle passività valutate al valore equo dovuti al proprio merito di credito
- 12 utili o perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a passività derivative
- 13 (-) rettifiche di valore di vigilanza

Detrazioni:

Avviamento:

- 14 (-) avviamento connesso con attività immateriali
- 15 (-) avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi
- 16 passività fiscali differite associate all'avviamento

Altre attività immateriali:

- 17 (-) altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite
- 18 passività fiscali differite connesse con le altre attività immateriali
- 19 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle relative passività fiscali differite

Fondi pensione a prestazione definita:

- 20 (-) Fondi pensione a prestazione definita
- 21 passività fiscali differite connesse con attività di fondi pensione a prestazione definita

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 1 – Fondi propri

- 22 attività dei fondi pensione a prestazione definita che l'ente può utilizzare senza restrizioni
- 23 (-) Partecipazioni incrociate in strumenti di CET1
- 24 (-) eccedenza degli elementi da detrarre dal Capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al Capitale aggiuntivo di classe 1
- 25 (-) Investimenti non significativi in strumenti di CET1 in altri soggetti del settore finanziario
- Detrazioni con soglia del 10%:
- 26 Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ed emergono da differenze temporanee
- 27 (-) Investimenti significativi in strumenti di CET1 di altri soggetti del settore finanziario
- 28 (-) Detrazione con soglia del 17,65%
- 29 (-) Detrazioni ex articolo 3 CRR
- 30 Elementi positivi o negativi - Altri
- 31 (+/-) Regime transitorio – impatto su CET1
- 32 Totale Capitale primario di classe 1

Capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT1*)

Strumenti di AT1:

- 33 Capitale versato
- 34 Sovrapprezzi di emissione
- 35 (-) strumenti di AT1 propri:
- 36 (-) strumenti di AT1 sui quali l'ente ha obbligo reale o eventuale di acquisto

Detrazioni:

- 37 (-) Partecipazioni incrociate in strumenti di AT1
- 38 (-) Investimenti non significativi in strumenti di AT1 in altri soggetti del settore finanziario
- 39 (-) Investimenti significativi in strumenti di AT1 in altri soggetti del settore finanziario
- 40 (-) eccedenza degli elementi da detrarre dal Capitale di classe 2 rispetto al Capitale di classe 2
- 41 Eccedenza degli elementi da detrarre dal Capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al Capitale aggiuntivo di classe 1
- 42 Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1
- 43 (-) Detrazioni ex articolo 3 CRR
- 44 Elementi positivi o negativi - Altri
- 45 Totale Capitale aggiuntivo di classe 1

Capitale di classe 1

46 Totale Capitale di classe 1

Capitale di classe 2 (*TIER 2* – T2)

Strumenti di T2

47 Capitale versato

48 Sovrapprezzi di emissione

49 (-) strumenti di T2 propri:

50 (-) strumenti di T2 sui quali l'ente ha obbligo reale o eventuale di acquisto

Detrazioni:

51 (-) Partecipazioni incrociate in strumenti di T2

52 (-) Investimenti non significativi in strumenti di T2 in altri soggetti del settore finanziario

53 (-) Investimenti significativi in strumenti di T2 in altri soggetti del settore finanziario

54 (-) Detrazioni ex articolo 3 CRR

55 Eccedenza degli elementi da detrarre dal Capitale di classe 2 rispetto al Capitale di classe 2

56 Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 2

57 Elementi positivi o negativi - Altri

58 Totale Capitale di classe 2

Fondi Propri

59 Totale Fondi Propri

ELEMENTI OGGETTO DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ALTRE INFORMAZIONI

ELEMENTI OGGETTO DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE	Tipo importo
ALTRE VARIAZIONI TRANSITORIE	-
1. Deduzioni	290/291/292/294
1.1 Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e non derivano da differenze temporanee	290/294/301
Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	-
1.2 Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo	290/294
1.3 Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee	290/294/301
2. Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie dell'IFRS 9	290/291/292
ALTRE INFORMAZIONI	-
7. Posizioni verso cartolarizzazioni	

LEGENDA

TIPO IMPORTO: 290Variazioni del CET1
 291Variazioni dell'AT1
 292Variazioni del T2
 294Ammontare di base per l'applicazione delle
 disposizioni transitorie
 301 Percentuale applicabile

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

La segnalazione “Fondi propri” comprende le seguenti aree informative “Elementi costitutivi dei fondi propri” e “Elementi oggetto di disposizioni transitorie e altre informazioni”.

L’area “Elementi oggetto di disposizioni transitorie e altre informazioni” richiede le informazioni necessarie per apportare agli aggregati patrimoniali di riferimento le modifiche richieste dal regime transitorio così come disciplinato nel Provvedimento della Banca d’Italia 17 maggio 2016, e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini della compilazione della segnalazione, gli istituti applicano il Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 sul *supervisory reporting* secondo quanto di seguito specificato.

Resta fermo quanto disciplinato in Premessa sui termini di invio delle segnalazioni.

1. ELEMENTI COSTITUTIVI DEI FONDI PROPRI

1.1 Capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1* – CET1)

Strumenti di CET1:

1.1.1 Capitale versato

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 040.

1.1.2 Sovraprezzi di emissione

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 060.

1.1.3 (-) Strumenti di CET1 propri

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 070.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.1.4 (-) Strumenti di CET1 sui quali l’ente ha obbligo reale o eventuale di acquisto

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 092.

Importo da segnalare con segno negativo.

Riserve**Riserve di utili****1.1.5 Utili o perdite portati a nuovo**

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 140.

1.1.6 Utile o perdita di periodo:

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 150.

1.1.7 Altre componenti di conto economico accumulate (OCI)

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 180.

Importo può assumere segno positivo o negativo.

1.1.8 Riserve – altro

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 200.

Filtri prudenziali:**1.1.9 (-) Incremento di CET1 connesso con le attività cartolarizzate**

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 260.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.1.10 Copertura dei flussi di cassa (Cash flow hedge)

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 270.

1.1.11 Utili o perdite sulle passività valutate al valore equo dovuti al proprio merito di credito

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 280.

1.1.12 Utili o perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a passività derivative

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 285.

1.1.13 (-) Rettifiche di valore di vigilanza

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 290.

Importo da segnalare con segno negativo.

Detrazioni:**Avviamento:****1.1.14 (-) Avviamento connesso con attività immateriali**

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 310.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.1.15 (-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 320.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.1.16 Passività fiscali differite associate all'avviamento

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 330.

Altre attività immateriali:**1.1.17 (-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite**

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 350.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.1.18 Passività fiscali differite connesse con le altre attività immateriali

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 360.

1.1.19 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle relative passività fiscali differite

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 370.

Importo da segnalare con segno negativo.

Fondi pensione a prestazione definita:**1.1.20 (-) Fondi pensione a prestazione definite**

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 400.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.1.21 Passività fiscali differite connesse con attività di fondi pensione a prestazione definita

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 410.

1.1.22 Attività dei fondi pensione a prestazione definita che l'ente può utilizzare senza restrizioni

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 420.

1.1.23 (-) Partecipazioni incrociate in strumenti di CET1

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 430.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.1.24 (-) Eccedenza degli elementi da detrarre dal Capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al Capitale aggiuntivo di classe 1

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 440.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.1.25 (-) Investimenti non significativi in strumenti di CET1 in altri soggetti del settore finanziario

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 480.

Importo da segnalare con segno negativo.

Detrazioni con soglia del 10%:**1.1.26 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ed emergono da differenze temporanee**

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 490.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.1.27 (-) Investimenti significativi in strumenti di CET1 di altri soggetti del settore finanziario

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 500.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.1.28 (-) Detrazione con soglia del 17,65%

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 510.

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 1 – Fondi propri

Importo da segnalare con segno negativo.

1.1.29 (-) Detrazioni ex articolo 3 CRR

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 524.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.1.30 Elementi positivi o negativi - Altri

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 529.

1.1.31 Regime transitorio – impatto su CET1

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 520.

Importo può assumere segno positivo o negativo.

1.1.32 Totale Capitale primario di classe 1

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 020.

1.2 Capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1* – AT1)**Strumenti di AT1:****1.2.1 Capitale versato**

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 550.

1.2.2 Sovrapprezzi di emissione

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 570.

1.2.3 (-) Strumenti di AT1 propri:

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 580.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.2.4 (-) Strumenti di AT1 sui quali l'ente ha obbligo reale o eventuale di acquisto

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 622.

Importo da segnalare con segno negativo.

Detrazioni:**1.2.5 (-) Partecipazioni incrociate in strumenti di AT1**

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 690.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.2.6 (-) Investimenti non significativi in strumenti di AT1 di altri soggetti del settore finanziario

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 700.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.2.7 (-) Investimenti significativi in strumenti di AT1 in altri soggetti del settore finanziario

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 710.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.2.8 (-) Eccedenza degli elementi da detrarre dal Capitale di classe 2 rispetto al Capitale di classe 2

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 720.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.2.9 Eccedenza degli elementi da detrarre dal Capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al Capitale aggiuntivo di classe 1

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 740.

1.2.10 (-) Detrazioni ex articolo 3 CRR

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 744.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.2.11 Elementi positivi o negativi – Altri

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 748.

1.2.12 Totale Capitale aggiuntivo di classe 1

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 530.

1.2.13 Capitale di classe 1

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 1 – Fondi propri

1.2.14 Totale Capitale di classe 1

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 015.

1.3 Capitale di classe 2 (*TIER 2 – T2*)

Strumenti di T2

1.3.1 Capitale versato

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 770.

1.3.2 Sovrapprezzi di emissione

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 790.

1.3.3 (-) Strumenti di T2 propri:

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 800.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.3.4 (-) Strumenti di T2 sui quali l'ente ha obbligo reale o eventuale di acquisto

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 842.

Importo da segnalare con segno negativo.

Detrazioni:

1.3.5 (-) Partecipazioni incrociate in strumenti di T2

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 930.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.3.6 (-) Investimenti non significativi in strumenti di T2 in altri soggetti del settore finanziario

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 940.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.3.7 (-) Investimenti significativi in strumenti di T2 di altri soggetti del settore finanziario

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 950.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.3.8 (-) Detrazioni ex articolo 3 CRR

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 974.

Importo da segnalare con segno negativo.

1.3.9 Eccedenza degli elementi da detrarre dal Capitale di classe 2 rispetto al Capitale di classe 2

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 970.

1.3.10 Elementi positivi o negativi - Altri

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 978.

1.3.11 Totale Capitale di classe 2

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 750.

1.4 Fondi Propri

1.4.1 Totale Fondi Propri

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.2.1, riga 010.

2. ELEMENTI OGGETTO DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ALTRE INFORMAZIONI

2.1 Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e non derivano da differenze temporanee (sottovoce 4.2)

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.6.2.1, riga 170.

2.2 Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo (sottovoce 4.10)

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.6.2.1, riga 380.

2.3 Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.6.2.1, riga 385.

2.4 Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie dell'IFRS 9 (sottovoce 6)

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.6.2.1, riga 440.

2.5 Posizioni verso cartolarizzazioni

– 6.2.9 –

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 1 – Fondi propri

Regolamento della Commissione, Allegato II, par. 1.3.1, riga 220.

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 2 – Rischio di credito e di controparte

Sottosezione:

2 – RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE

STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE

Gli istituti “puri” e “ibridi non finanziari” che concedono finanziamenti, secondo quanto previsto nel Capitolo IV, Sezione I, delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica del 17 maggio 2016 e successive modifiche e integrazioni, calcolano un requisito patrimoniale pari al 6% dei finanziamenti erogati; a tali fini sono esclusi i finanziamenti connessi con l’esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di credito *charge*. L’ammontare così determinato deve essere ricondotto nella sottovoce 59730.10.

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 3 – Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa

Sottosezione:

3 – REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO PRESTATI E DELLA MONETA ELETTRONICA EMESSA

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 3 – Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

59710	Requisito patrimoniale con il metodo di calcolo A	
	00	Costi operativi fissi 31.12 anno T
59713	Requisito patrimoniale con il metodo di calcolo B – Importo annuale complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nell'anno T relative a:	
	02	Servizi di pagamento nn. 1), 2), 3) e 5) di cui all'art. 1, comma 2, lett. h- <i>septies</i> .1, del TUB
	04	Servizio di pagamento n. 6) di cui all'art. 1, comma 2, lett. h- <i>septies</i> .1, del TUB
59714	Incremento o riduzione del requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati	
	02	Incremento del requisito patrimoniale
	04	Riduzione del requisito patrimoniale
59716	Requisito patrimoniale a fronte della moneta elettronica emessa	
	00	Media della moneta elettronica in circolazione
59718	Incremento o riduzione del requisito patrimoniale a fronte della moneta elettronica emessa	
	02	Incremento del requisito patrimoniale
	04	Riduzione del requisito patrimoniale

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**Costi operativi fissi (voce 59710)**

Nella presente voce devono essere segnalati i costi operativi fissi rilevati nell'ultimo bilancio ⁽²⁾.

Importo annuale complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nell'anno T⁽³⁾ relative a:

- **servizi di pagamento nn. 1), 2), 3) e 5) di cui all'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1 del TUB (sottovoce 59713.02)**

Nella presente sottovoce deve essere segnalato l'importo nominale complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nell'anno ("T"), relative ai servizi di pagamento nn. 1), 2), 3) e 5). Tale importo, calcolato al 31/12 di ogni anno ("T"), deve essere mantenuto costante nei tre trimestri successivi.

- **servizio di pagamento n. 6) di cui all'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1 del TUB (sottovoce 59713.04)**

Nella presente sottovoce deve essere segnalato l'importo nominale complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nell'anno ("T"), relative al servizio di pagamento n. 6). Tale importo, calcolato al 31/12 di ogni anno ("T"), deve essere mantenuto costante anche nei tre trimestri successivi.

Incremento del requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati (sottovoce 59714.02)

La presente sottovoce va compilata esclusivamente dagli istituti cui la Banca d'Italia abbia richiesto il rispetto di un più elevato requisito patrimoniale a presidio del rischio in esame. Deve essere segnalato solo il requisito patrimoniale aggiuntivo richiesto.

Riduzione del requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati (sottovoce 59714.04)

La presente sottovoce va compilata esclusivamente dagli istituti cui la Banca d'Italia abbia riconosciuto il rispetto di un requisito patrimoniale ridotto a presidio del rischio in esame. Deve essere segnalata solo la riduzione del requisito patrimoniale richiesto.

Media della moneta elettronica in circolazione (voce 59716)

Nella presente voce deve essere segnalata la media aritmetica dei saldi giornalieri delle passività finanziarie a fronte della moneta elettronica emessa calcolata con riferimento

² I costi operativi fissi sono rappresentati dalla somma delle voci "Spese amministrative" e "Altri oneri di gestione"

³ A titolo esemplificativo, al 31/12 dell'anno "T" l'intermediario quantifica l'importo nominale complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nell'anno ("T") e lo segnala nella sottovoce pertinente per il/i servizio/i prestato/i (59713.02 e/o 59713.04). Tale valore viene mantenuto costante nelle segnalazioni trimestrali relative al 31/12 dell'anno "T", 30/3, 30/6 e 30/9 dell'anno "T+1". Al 31/12 dell'anno "T+1", l'intermediario ricalcola l'importo sulla base delle operazioni di pagamento eseguite nell'anno "T+1".

all'ultimo semestre precedente la data di rilevazione ⁽⁴⁾.

Qualora un istituto di moneta elettronica abbia avviato l'attività da meno di 6 mesi, con riferimento alla prima segnalazione, va indicata la stima della moneta elettronica in circolazione riportata nel bilancio previsionale allegato al programma di attività.

Incremento del requisito patrimoniale a fronte della moneta elettronica emessa (sottovoce 59718.02)

La presente sottovoce va compilata esclusivamente dagli istituti di moneta elettronica cui la Banca d'Italia abbia richiesto il rispetto di un più elevato requisito patrimoniale a fronte della moneta elettronica emessa. Deve essere segnalato solo il requisito patrimoniale aggiuntivo richiesto.

Riduzione del requisito patrimoniale a fronte della moneta elettronica emessa (sottovoce 59718.04)

La presente sottovoce va compilata esclusivamente dagli istituti di moneta elettronica cui la Banca d'Italia abbia riconosciuto il rispetto di un requisito patrimoniale ridotto a fronte della moneta elettronica emessa. Deve essere segnalata solo la riduzione del requisito patrimoniale richiesto.

⁴ Nella segnalazione riferita al 31 marzo va segnalato il valore medio giornaliero del periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo; nella segnalazione riferita al 30 giugno va segnalato il valore medio giornaliero del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno; nella segnalazione riferita al 30 settembre va segnalato il valore medio giornaliero del periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre; nella segnalazione riferita al 31 dicembre va segnalato il valore medio giornaliero del periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre.

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 4 – Posizione patrimoniale

Sottosezione:

4 – POSIZIONE PATRIMONIALE

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 4 – Posizione patrimoniale

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

59730		Requisiti patrimoniali
		RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE
10	-	Istituti
35		REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO A FRONTE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO PRESTATI
40		REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO A FRONTE DELLA MONETA ELETTRONICA EMESSA
59622	00	Requisiti patrimoniali specifici
59624	00	Requisiti patrimoniali totali
59626		Posizione patrimoniale
02	-	Eccedenza
12	-	Deficienza

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La voce “Requisiti patrimoniali specifici” va compilata esclusivamente da parte degli intermediari ai quali sia stato richiesto dalla Banca d’Italia il rispetto di un più elevato requisito di patrimonializzazione. Va segnalato il maggior ammontare di fondi propri richiesto.

Nella voce “Requisiti patrimoniali totali” va riportata la somma tra le voci “Rischio di credito e controparte - Istituti”, “Requisito patrimoniale complessivo a fronte dei servizi di pagamento prestati”⁽⁵⁾ e “Requisito patrimoniale complessivo a fronte della moneta elettronica emessa”⁽⁶⁾.

La “Posizione patrimoniale” è calcolata raffrontando i seguenti valori:

- “fondi propri”;
- il maggiore tra “requisiti patrimoniali totali” e il capitale minimo previsto delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica del 17 maggio 2016 e successive modifiche e integrazioni.

⁵ Il requisito patrimoniale complessivo a fronte dei servizi di pagamento prestati è dato dal requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati calcolato con il metodo A o con il metodo B di cui alla sottosezione 3, al netto dell’eventuale riduzione del requisito patrimoniale (voce 59714.04), ovvero al lordo dell’eventuale incremento del requisito patrimoniale (voce 59714.02), prescritto dalla Banca d’Italia. Il valore della sottovoce 59730.35 non può mai coincidere con quello delle sottovoci 59713.02, 59713.04 e 59713.06.

⁶ Il requisito patrimoniale complessivo a fronte della moneta elettronica emessa è calcolato secondo quanto previsto dal Capitolo V, Sezione II, paragrafo 2 delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica del 17 maggio 2016 e successive modifiche e integrazioni, al netto dell’eventuale riduzione del requisito patrimoniale (voce 59718.04), ovvero al lordo dell’eventuale incremento del requisito patrimoniale (voce 59718.02), prescritto dalla Banca d’Italia.

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 5 – Informazioni relative alla polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia

Sottosezione:

5 – Informazioni relative alla polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 5 – Informazioni relative alla polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

59628		Polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati – dati stock	Numero identificativo	Polizza	Data inizio copertura	Data fine copertura
	02	Importo assicurato o garantito	X	1-2	X	X
	04	Premio	X	-	-	-
	06	Franchigia	X	-	-	-
	08	Importo monetario minimo della polizza assicurativa (o di altra garanzia analoga)	X	-	-	-

59630		Polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati – dati flusso	Numero identificativo	Polizza
		n. delle richieste di rimborso pervenute da		
	02	<i>utenti dei servizi di pagamento</i>	X	1-2
	04	<i>altri prestatori di servizi di pagamento</i>	X	1-2
		importo delle richieste di rimborso pervenute da		
	06	<i>utenti dei servizi di pagamento</i>	X	1-2
	08	<i>altri prestatori di servizi di pagamento</i>	X	1-2
		n. dei rimborsi effettuati in favore di		
	10	<i>utenti dei servizi di pagamento</i>	X	1-2
	12	<i>altri prestatori di servizi di pagamento</i>	X	1-2
		Importo dei rimborsi effettuati in favore di		
	14	<i>utenti dei servizi di pagamento</i>	X	1-2
	16	<i>altri prestatori di servizi di pagamento</i>	X	1-2
	18	Differenza tra importo assicurato (o garantito) e rimborsi effettuati coperti dalla polizza	X	1-2

LEGENDA

NUMERO IDENTIFICATIVO: Codice univoco o dati identificativi della polizza assicurativa o dell'eventuale analoga forma di garanzia utilizzata dall'intermediario ⁽¹⁾. Il campo può essere alimentato con caratteri alfanumerici.

POLIZZA

1 = sì

2 = no

DATA INIZIO COPERTURA: data di inizio validità della polizza assicurativa o dell'analoga forma di garanzia utilizzata dall'intermediario. Il campo deve essere alimentato in formato AAAAMMGG.

DATA FINE COPERTURA: data di fine validità della polizza assicurativa o dell'analoga forma di garanzia utilizzata dall'intermediario. Il campo deve essere alimentato in formato AAAAMMGG.

⁽¹⁾ A titolo meramente esemplificativo è oggetto di segnalazione il numero del contratto sottoscritto per una eventuale fideiussione o per un deposito vincolato.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Importo assicurato o garantito (59628.02)

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato il limite di indennizzo (massimale) della polizza assicurativa o dell'analoga forma di garanzia utilizzata dall'intermediario, vale a dire l'importo del capitale effettivamente assicurato o garantito.

Premio (59628.04)

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato il rateo del premio assicurativo (o il corrispettivo dell'analoga forma di garanzia utilizzata dall'intermediario), relativo al periodo di riferimento della segnalazione.

Franchigia (59628.06)

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato l'importo dell'eventuale franchigia prevista nel contratto di polizza assicurativa (o altra garanzia analoga utilizzata dall'intermediario).

Importo monetario minimo della polizza assicurativa (o di altra garanzia analoga) (59628.08)

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato l'importo monetario minimo dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale (o dell'analoga forma di garanzia utilizzata dall'intermediario) relativo all'esercizio, calcolato in base agli Orientamenti dell'EBA del 12 settembre 2017 e utilizzando il relativo motore di calcolo messo a disposizione dall'EBA ⁽²⁾.

Numero delle richieste di rimborso pervenute da:

- ***utenti dei servizi di pagamento (59630.02)***

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato il numero delle richieste di rimborso pervenute dagli utenti dei servizi di pagamento nel semestre di riferimento.

- ***altri prestatori di servizi di pagamento (59628.04)***

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato il numero delle richieste di rimborso pervenute da altri prestatori di servizi di pagamento (di radicamento dei conti) nel semestre di riferimento.

Importo delle richieste di rimborso pervenute da:

- ***utenti dei servizi di pagamento (59628.06)***

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato l'importo delle richieste di rimborso pervenute dagli utenti dei servizi di pagamento nel semestre di riferimento.

- ***altri prestatori di servizi di pagamento (59628.08)***

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato l'importo delle richieste di rimborso pervenute da altri prestatori di servizi di pagamento (di radicamento dei conti) nel

⁽²⁾ Orientamenti sui criteri per stabilire l'importo monetario minimo dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale o analoga garanzia a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva 2015/2366/UE del 12 settembre 2017.

semestre di riferimento.

Numero dei rimborsi effettuati a favore di:

– ***utenti dei servizi di pagamento (59628.10)***

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato il numero dei rimborsi effettuati a favore di utenti dei servizi di pagamento nel semestre di riferimento.

– ***altri prestatori di servizi di pagamento (59628.12)***

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato il numero dei rimborsi effettuati a favore di altri prestatori di servizi di pagamento (di radicamento dei conti) nel semestre di riferimento.

Importo dei rimborsi effettuati a favore di:

– ***utenti dei servizi di pagamento (59628.14)***

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato l'importo dei rimborsi effettuati a favore di utenti dei servizi di pagamento nel semestre di riferimento, a valere sull'importo assicurato, escludendo pertanto l'eventuale franchigia, che andrà invece segnalata nella sottovoce 59628.06.

– ***altri prestatori di servizi di pagamento (59628.16)***

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato l'importo dei rimborsi effettuati a favore di altri prestatori di servizi di pagamento (di radicamento dei conti) nel semestre di riferimento, a valere sull'importo assicurato, escludendo pertanto l'eventuale franchigia, che andrà invece segnalata nella sottovoce 59628.06.

Differenza tra importo assicurato (o garantito) e rimborsi effettuati coperti dalla polizza o garanzia analoga (59628.18)

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato l'importo del massimale ovvero dell'importo garantito che residua a seguito dei rimborsi effettuati nel semestre di riferimento (o della garanzia analoga utilizzata dall'intermediario).

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione:

7 – PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI GESTORI

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione si applica alle SGR, SICAV e SICAF disciplinati dal Provvedimento della Banca d'Italia del 23 dicembre 2016 recante il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (il Regolamento).

1.2 SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

I dati devono essere trasmessi secondo lo schema indicato nelle Sottosezioni 2 e 3 con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazioni e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni Statistiche.

Le segnalazioni vengono inviate con periodicità trimestrale (entro il 25 del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare). I gestori sotto soglia applicano invece una periodicità annuale (entro il 25 del mese successivo alla chiusura del bilancio).

Le voci riferite a: i) “Altri elementi positivi del patrimonio di base”; ii) “Altri elementi negativi del patrimonio di base”; iii) “Altri elementi positivi del patrimonio supplementare”; iv) “Altri elementi negativi del patrimonio supplementare” e v) “Altri elementi da dedurre” sono finalizzate a conferire la necessaria elasticità allo schema del patrimonio a fronte di provvedimenti della Vigilanza di carattere generale o particolare. Pertanto, devono essere compilate solo a fronte di specifiche comunicazioni della Banca d'Italia

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.3 VALUTA DI SEGNALAZIONE

Gli importi relativi alle voci della segnalazione vanno indicati in unità di euro.

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.4 ARROTONDAMENTI

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 2 – Schemi di compilazione del patrimonio di vigilanza

Sottosezione:

2 – SCHEMI DI SEGNALAZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

- PATRIMONIO DI BASE – ELEMENTI POSITIVI

1. CAPITALE VERSATO

2. RISERVE

3. STRUMENTI INNOVATIVI E NON INNOVATIVI DI CAPITALE

4. FILTRI PRUDENZIALI POSITIVI

5. UTILI

6. ALTRI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE

ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

- PATRIMONIO DI BASE – ELEMENTI NEGATIVI

1. AZIONI PROPRIE

2. AVVIAMENTO

3. ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI

4. PERDITE

5. FILTRI PRUDENZIALI NEGATIVI

6. ALTRI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO DI BASE

ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

- PATRIMONIO SUPPLEMENTARE – ELEMENTI POSITIVI

- 1. RISERVE POSITIVE DA VALUTAZIONE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA: QUOTA COMPUTABILE**
- 2. RISERVE POSITIVE DA VALUTAZIONE: ALTRE COMPONENTI COMPUTABILI**
- 3. STRUMENTI INNOVATIVI E NON INNOVATIVI NON COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE**
- 4. PASSIVITÀ SUBORDINATE E STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE**
- 5. ALTRI FILTRI PRUDENZIALI POSITIVI**
- 6. ALTRI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE**

- PATRIMONIO SUPPLEMENTARE – ELEMENTI NEGATIVI

- 7. FILTRI PRUDENZIALI NEGATIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE**
- 8. ALTRI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE**

- PATRIMONIO SUPPLEMENTARE – ALTRI ELEMENTI

- 9. PLUSVALENZE O MINUSVALENZE NETTE SU PARTECIPAZIONI**

- PATRIMONIO SUPPLEMENTARE**10. ECCEDENZA**

Eccedenza del patrimonio supplementare rispetto all'ammontare massimo ammesso, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nel calcolo del patrimonio di vigilanza, pari all'ammontare del patrimonio di base. Qualora quest'ultimo risulti negativo, la voce in questione non deve essere segnalata.

ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

- ELEMENTI DA DEDURRE

1. PARTECIPAZIONI, STRUMENTI DI CAPITALE, ATTIVITÀ SUBORDINATE E STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE

La nozione di partecipazione contenuta nei principi IAS/IFRS si riferisce unicamente alle interessenze di controllo esclusivo, di controllo congiunto e di influenza notevole. Gli enti segnalanti, ai fini del calcolo degli elementi del patrimonio di vigilanza, continuano a fare riferimento alla nozione di partecipazione prevista dalla normativa prudenziale vigente e non a quella contenuta nei principi contabili IAS/IFRS.

2. ALTRI ELEMENTI DA DEDURRE

Devono essere indicate le partecipazioni consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza detenute dalle SGR rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata nel caso in cui l'SGR opti per la facoltà di dedurre (cfr. Titolo II, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 1 del Regolamento).

ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA**- TOTALI****1. TOTALE PATRIMONIO DI BASE**

Nella presente voce va indicata la somma, con il pertinente segno algebrico, delle voci “Capitale versato”, “Riserve”, “Strumenti innovativi e non innovativi di capitale”, “Filtri prudenziali positivi”, “Utili”, “Altri elementi positivi del patrimonio di base” al netto delle “Azioni proprie”, “Avviamento”, “Altre attività immateriali”, “Perdite”, “Filtri prudenziali negativi”, “Altri elementi negativi del patrimonio di base”.

2. TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

Nella presente voce va indicata la somma delle voci “Riserve positive da valutazione su attività finanziarie disponibili per la vendita: quota computabile”, “Riserve positive da valutazione: altre componenti computabili”, “Strumenti innovativi e non innovativi non computabili nel patrimonio di base”, “Passività subordinate con durata originaria non inferiore a 5 anni e strumenti ibridi di patrimonializzazione”, “Altri filtri prudenziali positivi” e “Altri elementi positivi del patrimonio supplementare” al netto delle voci “Filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare”, “Altri elementi negativi del patrimonio supplementare” e al netto della voce “Eccedenza”.

3. TOTALE ELEMENTI DA DEDURRE

Nella presente voce va indicata la somma delle voci “Partecipazioni, strumenti di capitale, attività subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione” e “Altri elementi da dedurre”.

4. PATRIMONIO DI VIGILANZA

Nella presente voce va indicato l'ammontare, con il pertinente segno algebrico, del patrimonio di vigilanza. Esso è pari alla somma delle voci “Totale patrimonio di base”, “Totale patrimonio supplementare” da cui va sottratta la voce “Totale elementi da dedurre”.

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 3 – Schemi di compilazione dei requisiti patrimoniali

Sottosezione:

3 – SCHEMI DI SEGNALAZIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI

REQUISITI PATRIMONIALI

1. REQUISITO RELATIVO ALLA MASSA GESTITA

E' possibile escludere dalla voce il valore delle attività rappresentate dall'investimento del FIA in altri FIA gestiti dalla stessa SGR e dall'investimento degli OICVM e dei fondi pensione in altre parti di OICVM gestiti dalla stessa SGR.

2. REQUISITO "ALTRI RISCHI"

3. REQUISITO RELATIVO ALLA GESTIONE DI FONDI PENSIONE CON GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE

Nella voce va indicato l'importo dei mezzi patrimoniali necessari per fare fronte all'impegno assunto dalla SGR in relazione alla garanzia di restituzione del capitale.

4. REQUISITO RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

5. REQUISITO PATRIMONIALE TOTALE

Nella presente voce va indicata la somma delle seguenti coperture patrimoniali:

- il maggiore importo tra quello riportato nella voce "Requisito relativo alla massa gestita" e nella voce "Requisito "altri rischi";
- il requisito relativo alla gestione di fondi pensione con garanzia di restituzione del capitale di cui alla voce "Requisito relativo alla gestione di fondi pensione con garanzia di restituzione del capitale";
- il requisito relativo al rischio derivante dalla responsabilità professionale di cui alla voce "Requisito responsabilità professionale".

6. CASI PARTICOLARI: REQUISITO PATRIMONIALE TOTALE

La presente voce va compilata, seguendo le indicazioni di volta in volta fornite dalla Banca d'Italia, qualora sia richiesto un requisito patrimoniale totale diverso da quello determinato in via ordinaria sulla base delle vigenti disposizioni ed esposto alla voce precedente (es. requisito aggiuntivo imposto dalla Banca d'Italia).

7. PATRIMONIO DI VIGILANZA DETENUTO IN STRUMENTI LIQUIDI

- DEPOSITI
- TITOLI DI DEBITO
- PARTI DI OICR

8. CAPITALE MINIMO RICHIESTO PER L'AUTORIZZAZIONE

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione:

8 – PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione si applica ai fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* per imprese.

1.2 SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

I dati devono essere trasmessi secondo lo schema indicato nelle Sottosezioni 2 e 3 con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Le segnalazioni vengono inviate con periodicità semestrale (entro il 25 del mese successivo alla scadenza di ciascun semestre solare). Le date contabili di riferimento sono il 30 giugno e il 31 dicembre.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.3 VALUTA DI SEGNALAZIONE

Gli importi relativi alle voci della segnalazione vanno indicati in unità di euro.

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.4 ARROTONDAMENTI

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza e dei requisiti

Sottosezione:

2 – SCHEMI DI SEGNALAZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza e dei requisiti

PATRIMONIO DI VIGILANZA**- PRESIDI PRUDENZIALI****1. FONDI PROPRI CONFORMI ALL'ART. 11(2) LETTERA(a) DEL
REGOLAMENTO (UE) 2020 /1503****POLIZZA DI ASSICURAZIONE O GARANZIA COMPARABILE A COPERTURA
DEI RISCHI OPERATIVI**

2. Polizza di assicurazione o garanzia comparabile a copertura dei rischi operativi – dati di stock	Numero identificativo	Polizza	Data inizio copertura	Data fine copertura
2.1 Importo assicurato o garantito	X	1-2	X	X
2.2 Premio	X	-	-	-
2.3 Franchigia	X	-	-	-

3. Polizza di assicurazione o garanzia comparabile a copertura dei rischi operativi – dati di flusso	Numero identificativo	Polizza
3.1 Numero dei rimborsi effettuati	X	1-2
3.2 Importo dei rimborsi effettuati	X	1-2
3.3 Differenza tra importo assicurato (o garantito) e rimborsi effettuati coperti dalla polizza o dalla garanzia comparabile	X	1-2

**- REQUISITO PRUDENZIALE A FRONTE DEI RISCHI
OPERATIVI****4. SPESE FISSE GENERALI DELL'ANNO PRECEDENTE CONFORMI
ALL'ART. 11(1) LETTERA(b) DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/1503**

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza e dei requisiti

LEGENDA

NUMERO IDENTIFICATIVO: Codice univoco o dati identificativi della polizza di assicurazione o garanzia comparabile utilizzate dall'intermediario ⁽¹⁾.

Il campo può essere alimentato con caratteri alfanumerici.

POLIZZA

1 = sì

2 = no

DATA INIZIO COPERTURA: data di inizio validità della polizza di assicurazione o garanzia comparabile utilizzata dall'intermediario. Il campo deve essere alimentato in formato AAAAMMGG.

DATA FINE COPERTURA: data di fine validità della polizza di assicurazione o garanzia comparabile utilizzata dall'intermediario. Il campo deve essere alimentato in formato AAAAMMGG.

¹ A titolo meramente esemplificativo è oggetto di segnalazione il numero del contratto sottoscritto per una eventuale fideiussione o per un deposito vincolato.

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Sottosezione:

3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE

PATRIMONIO DI VIGILANZA

PRESIDI PRUDENZIALI

1. Fondi propri conformi all'articolo 11(2) lettera (a) del Regolamento (UE) 2020/1503

Nella presente Sottovoce devono essere segnalati i fondi propri di cui all'art. 11(2) lettera (a) del Regolamento (UE) 2020/1503.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE O GARANZIA COMPARABILE A COPERTURA DEI RISCHI OPERATIVI

2. Polizza di assicurazione o garanzia comparabile a copertura dei rischi operativi – dati di stock

2.1 Importo assicurato o garantito

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato il limite di indennizzo (massimale) della polizza assicurativa o della garanzia comparabile utilizzata dall'intermediario, vale a dire l'importo del capitale effettivamente assicurato o garantito.

2.2 Premio

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato il rateo del premio assicurativo (o il corrispettivo della garanzia comparabile utilizzata dall'intermediario), relativo al periodo di riferimento della segnalazione.

2.3 Franchigia

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato l'importo dell'eventuale franchigia prevista nel contratto di polizza assicurativa (o altra garanzia comparabile utilizzata dall'intermediario).

3. Polizza di assicurazione o garanzia comparabile a copertura dei rischi operativi – dati di flusso

3.1 Numero dei rimborsi effettuati

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato il numero dei rimborsi effettuati nel semestre di riferimento.

3.2 Importo dei rimborsi effettuati

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato l'importo dei rimborsi effettuati nel semestre di riferimento, a valere sull'importo assicurato, escludendo pertanto l'eventuale franchigia, che andrà invece segnalata nella Sottovoce 2.3 "Franchigia".

3.3 Differenza tra importo assicurato (o garantito) e rimborsi effettuati coperti dalla polizza o dalla garanzia comparabile

Nella presente Sottovoce deve essere segnalato l'importo del massimale ovvero dell'importo garantito che residua a seguito dei rimborsi effettuati nel semestre di riferimento (o della garanzia comparabile utilizzata dall'intermediario).

Parte II

Sezione: 8 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

REQUISITO PRUDENZIALE A FRONTE DEI RISCHI OPERATIVI

4. Spese fisse generali dell'anno precedente conformi all'articolo 11(1) lettera (b) del Regolamento (UE) 2020/1503

Nella presente Sottovoce devono essere segnalate le spese fisse generali dell'anno precedente rilevanti ai fini del requisito patrimoniale di cui all'art. 11(1) lettera (b) del Regolamento (UE) 2020/1503.

Parte II

Sezione: 9 – Segnalazione dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento n.. 2022/2120

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione:

**9 – SEGNALAZIONI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING
AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA
COMMISSIONE N. 2022/2120**

Parte II

Sezione: 9 – Segnalazione dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento n.. 2022/2120

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Parte II

Sezione: 9 – Segnalazione dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento n.. 2022/2120

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione si applica alle banche, agli IP, agli IMEL e agli intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d'Italia a fornire servizi di *crowdfunding* per imprese.

1.2 SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

I dati devono essere trasmessi secondo lo schema indicato nelle Sottosezioni 2 e 3 con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Le segnalazioni vengono inviate con periodicità annuale (entro il 25 del mese successivo alla scadenza di ciascun anno solare). La data contabile di riferimento è il 31 dicembre.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Parte II

Sezione: 9 – Segnalazione dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento n.. 2022/2120

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.3 VALUTA DI SEGNALAZIONE

Il numero degli investitori va indicato con numero intero.

Gli importi investiti o raccolti vanno indicati con 5 posizioni decimali nella valuta originaria.

Parte II

Sezione: 9 – Segnalazione dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento n.. 2022/2120

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.4 ARROTONDAMENTI

Il numero degli investitori non è oggetto di arrotondamento.

Gli importi investiti o raccolti vanno arrotondati alla quinta cifra decimale: per eccesso se la sesta cifra è superiore a 5, per difetto altrimenti.

Parte II

Sezione: 9 –Segnalazione dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento UE n. 2022/212

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione

Sottosezione:

2 – SCHEMA DI SEGNALAZIONE

Parte II

Sezione: 9 –Segnalazione dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento UE n. 2022/212

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2022/2120

	Importo raccolto	Identificativo offerta	Settore	Valuta
Informazioni sull'offerta di <i>crowdfunding</i>	X	X	X	X

	Importo investito	Identificativo offerta	Titolare progetto
Titolare del progetto	X	X	X

	Importo investito	Numero investitori	Identificativo offerta	Valuta	Tipo strumento	Tipo investitore	Stato investitori
Informazioni sugli investitori del progetto	X	X	X	X	X	X	X

Parte II

Sezione: 9 –Segnalazione dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento UE n. 2022/212

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione

AVVERTENZE

Per la voce “Titolare del progetto”, la variabile “importo investito” è compilata con il valore convenzionale “1”.

Parte II

Sezione: 9 – Segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento n. 2022/2120

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Sottosezione:

3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE

Parte II

Sezione: 9 – Segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento n. 2022/2120

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2022/2120

1. Informazioni sull'offerta di *crowdfunding*

Cfr. Regolamento di esecuzione 2022/2120 della Commissione, Allegato, Tabella 2, righe 3, 4, 5, 6.

Con riferimento alla presente voce, trovano applicazione tutti gli attributi informativi indicati alla Sottosezione II.

2. Titolare del progetto

Cfr. Regolamento di esecuzione 2022/2120 della Commissione, Allegato, Tabella 2, riga 7.

Con riferimento alla presente voce, trovano applicazione tutti gli attributi informativi indicati alla Sottosezione II.

3. Informazioni sugli investitori del progetto

Cfr. Regolamento di esecuzione 2022/2120 della Commissione, Allegato, Tabella 2, righe 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Con riferimento alla presente voce, trovano applicazione tutti gli attributi informativi indicati alla Sottosezione II.

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione:

10 – PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione si applica su base individuale alle banche italiane autorizzate all'avvio di programmi di obbligazioni bancarie garantite ai sensi di quanto previsto dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Parte Terza, Capitolo 3 “Obbligazioni bancarie garantite”. La presente Sezione si applica altresì anche ai programmi già in essere alla data di entrata in vigore del 42° aggiornamento della Circolare n. 285 e conformati dalla banca emittente alla nuova disciplina in materia di obbligazioni bancarie garantite in base a quanto previsto dalla Sezione VII “Disposizioni transitorie” del citato Capitolo 3 della Circolare n. 285.

1.2 SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

I dati devono essere trasmessi secondo gli schemi indicati nelle Sottosezioni 2 e 3 con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazioni e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni Statistiche.

Le segnalazioni vengono inviate con le seguenti periodicità ed entro le seguenti date di invio:

le segnalazioni di cui alle voci da 1. a 13. vengono inviate con periodicità trimestrale, entro le medesime date previste per l’invio delle segnalazioni prudenziali armonizzate nel caso di segnalazioni con periodicità trimestrale ⁽¹⁾. Le date contabili di riferimento sono il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre;

le segnalazioni di cui alla voce 14. (“Altre informazioni”) vengono inviate con periodicità annuale, entro le medesime date previste per l’invio delle segnalazioni prudenziali armonizzate nel caso di segnalazioni con periodicità annuale ⁽²⁾. La data contabile di riferimento è il 31 dicembre.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d’Italia nonché per l’adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell’utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

⁽¹⁾ Cfr. art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 della Commissione del 17 dicembre 2020 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza.

⁽²⁾ Cfr. nota precedente.

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.3 VALUTA DI SEGNALAZIONE

Gli importi relativi alle voci della segnalazione vanno controvalorizzati in euro ai tassi di cambio a pronti correnti alla data di riferimento della segnalazione.

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.4 ARROTONDAMENTI

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione dei requisiti di copertura e liquidità e delle altre informazioni sui programmi

Sottosezione:

2 – SCHEMI DI SEGNALAZIONE DEI REQUISITI DI COPERTURA E LIQUIDITA' E ALTRE INFORMAZIONI SUI PROGRAMMI

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione dei requisiti di copertura e liquidità e delle altre informazioni sui programmi

REQUISITI DI COPERTURA

- COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO SEPARATO

1. attivi idonei inclusi nel patrimonio separato – valore nominale – dati stock	Programma di emissione	Classe di merito di credito
1.1 Esposizioni verso o esposizioni garantite da amministrazioni centrali, banche centrali SEBC, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali dell'Unione Europea	X	-
1.2 Esposizioni verso o esposizioni garantite da amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali di paesi terzi che rispettano le condizioni previste dall'art. 129, par. 1, lett. b) CRR	X	X
1.3 Esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 nella forma di depositi con scadenza originaria inferiore a 100 giorni	X	X
1.4 Altre esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1 o 2	X	X
1.5 Prestiti garantiti da immobili residenziali con <i>Loan-To-Value</i> fino all'80%	X	-
1.6 Prestiti su immobili residenziali che rispettano le condizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. e) CRR	X	-
1.7 Prestiti garantiti da immobili non residenziali con <i>Loan-To-Value</i> fino al 60%	X	-
1.8 Prestiti garantiti da immobili non residenziali con <i>Loan-To-Value</i> fino al 70% se risultano rispettate le altre condizioni previste all'art. 129, par. 1, lett. f) CRR	X	-
1.9 Prestiti garantiti da gravami marittimi su navi con <i>Loan-To-Value</i> fino al 60%	X	-
1.10 Altri attivi idonei diversi dalle attività ammissibili di cui all'art. 129 CRR	X	-

2. attivi idonei inclusi nel patrimonio separato e costi – valore attuale netto – dati stock	Programma di emissione	Classe di merito di credito
2.1 Esposizioni verso o esposizioni garantite da amministrazioni centrali, banche centrali SEBC, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali dell'Unione Europea	X	-
2.2 Esposizioni verso o esposizioni garantite da amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali di paesi terzi che rispettano le condizioni previste dall'art. 129, par. 1, lett. b) CRR	X	X
2.3 Esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 nella forma di depositi con scadenza originaria inferiore a 100 giorni	X	X
2.4 Esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 nella forma di contratti derivati di copertura dei rischi delle attività del patrimonio separato – costo di sostituzione	X	X
2.5 Altre esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1 o 2	X	X
2.6 Prestiti garantiti da immobili residenziali con <i>Loan-To-Value</i> fino all'80%	X	-

PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione dei requisiti di copertura e liquidità e delle altre informazioni sui programmi

2.7 Prestiti su immobili residenziali che rispettano le condizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. e) CRR	X	-
2.8 Prestiti garantiti da immobili non residenziali con <i>Loan-To-Value</i> fino al 60%	X	-
2.9 Prestiti garantiti da immobili non residenziali con <i>Loan-To-Value</i> fino al 70% se risultano rispettate le altre condizioni previste all'art. 129, par. 1, lett. f) CRR	X	-
2.10 Prestiti garantiti da gravami marittimi su navi con <i>Loan-To-Value</i> fino al 60%	X	-
2.11 Altri attivi idonei diversi dalle attività ammissibili di cui all'art. 129 CRR	X	-
2.12 (-) Costi gravanti sulla società cessionaria relativi alla manutenzione e alla gestione in caso di liquidazione del programma di emissione	X	-
2.13 (-) Altri costi gravanti sulla società cessionaria	X	-

- PASSIVITA'

3. Obbligazioni bancarie garantite emesse e altre passività – dati stock	Programma di emissione	Codice del titolo
3.1 Obbligazioni bancarie garantite – valore nominale	X	X
3.2 Obbligazioni bancarie garantite – valore attuale netto	X	X
3.3 Passività relative a derivati di copertura dei rischi insiti nelle attività facenti parte del patrimonio separato – costo di sostituzione	X	-
3.4 Passività relative a derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse – costo di sostituzione	X	-

4. Segnalazione negativa	Programma di emissione
4.1 Segnalazione negativa	X

- INTERESSI, PROVENTI E COSTI

5. Interessi e altri proventi generati dalle attività del patrimonio separato, al netto dei costi sostenuti dalla società cessionaria	Programma di emissione
5.1 Interessi dalle attività del patrimonio separato	X
5.1.1 Di cui nei successivi dodici mesi	X
5.2 Altri proventi generati dalle attività del patrimonio separato	X
5.2.1 Di cui nei successivi dodici mesi	X
5.3 Pagamenti attesi da derivati di copertura dei rischi delle attività del patrimonio separato	X

PROGRAMMI DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione dei requisiti di copertura e liquidità e delle altre informazioni sui programmi

5.3.1 Di cui nei successivi dodici mesi	X
5.4 (-) Pagamenti dovuti in relazione a derivati di copertura dei rischi delle attività del patrimonio separato	X
5.4.1 (-) Di cui nei successivi dodici mesi	X
5.5 (-) Costi gravanti sulla società cessionaria	X
5.5.1 (-) Di cui nei successivi dodici mesi	X

6. Interessi e costi dovuti dalla banca emittente	Programma di emissione
6.1 Interessi dovuti sulle obbligazioni bancarie garantite emesse	X
6.1.1 Di cui nei successivi dodici mesi	X
6.2 (-) Pagamenti attesi da derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse	X
6.2.1 (-) Di cui nei successivi dodici mesi	X
6.3 Pagamenti dovuti in relazione a derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse	X
6.3.1 Di cui nei successivi dodici mesi	X
6.4 Costi dovuti dalla banca emittente	X
6.4.1 Di cui nei successivi dodici mesi	X

- CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI COPERTURA

	Programma di emissione
7. Coefficiente di copertura basato sul valore nominale (art. 7-undecies, comma 1, lett. a) della legge 130/1999)	X

	Programma di emissione
8. Coefficiente di copertura basato sul valore attuale netto (art. 7-undecies, comma 1, lett. b) della legge 130/1999)	X

	Programma di emissione
9. Coefficiente di copertura degli interessi (art. 7-undecies, comma 1, lett. c) della legge 130/1999)	X

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione dei requisiti di copertura e liquidità e delle altre informazioni sui programmi

REQUISITO DI LIQUIDITA'**- AFFLUSSI, DEFLUSSI E RISERVA DI LIQUIDITA'**

10. Afflussi e Deflussi di liquidità nei successivi 180 giorni	Programma di emissione	Scadenza dei flussi
10.1 Flussi in entrata da attività del patrimonio separato	X	X
10.2 Flussi in entrata da derivati di copertura	X	X
10.3 (-) Flussi in uscita da obbligazioni bancarie garantite	X	X
10.4 (-) Flussi in uscita da derivati di copertura	X	X
10.5 (-) Flussi in uscita per altri costi	X	X

11. Flussi netti nei successivi 180 giorni	Programma di emissione	Scadenza dei flussi
11.1 Flusso netto	X	X
11.2 Flusso netto cumulativo	X	X

12. Riserva di liquidità – dati stock	Programma di emissione
12.1 Attività liquide di elevata qualità (HQLA)	X
12.2 Esposizioni verso enti creditizi	X

- CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI LIQUIDITA'

	Programma di emissione
13. Coefficiente per la riserva di liquidità (art. 7-duodecies della legge 130/1999)	X

ALTRE INFORMAZIONI

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione dei requisiti di copertura e liquidità e delle altre informazioni sui programmi

14. Altre informazioni sul programma di emissione	Programma di emissione
14.1 Ammontare autorizzato del programma di emissione	X
14.2 Ammontare autorizzato al netto delle emissioni effettuate	X
14.3 Emissioni pianificate nel biennio	X
14.3.1 Di cui nel corso del prossimo anno	X
14.4 Integrazioni di attivi idonei effettuate negli ultimi dodici mesi – valore nominale	X
14.5 Crediti in <i>default</i> non garantiti – valore nominale	X

LEGENDA

PROGRAMMA DI EMISSIONE: codice univoco assegnato al programma nel momento dell'autorizzazione e pubblicato sul sito della Banca d'Italia

**CLASSE DI MERITO
DI CREDITO:**

128	CQS1
129	CQS2
130	CQS3

CODICE DEL TITOLO: codice ISIN delle obbligazioni bancarie garantite emesse nell'ambito del programma

SCADENZA DEI FLUSSI:

61	<i>overnight</i>
301	tra <i>overnight</i> e 2 giorni
302	maggiore di 2 e fino a 3 giorni
303	maggiore di 3 e fino a 4 giorni
304	maggiore di 4 e fino a 5 giorni
305	maggiore di 5 e fino a 6 giorni
306	maggiore di 6 e fino a 7 giorni
307	maggiore di 7 giorni e fino a 2 settimane
308	maggiore di 2 e fino a 3 settimane
309	maggiore di 3 settimane e fino a 30 giorni
310	maggiore di 30 giorni e fino a 5 settimane
311	maggiore di 5 settimane e fino a 2 mesi
312	maggiore di 2 e fino a 3 mesi
313	maggiore di 3 e fino a 4 mesi
314	maggiore di 4 e fino a 5 mesi
315	maggiore di 5 e fino a 6 mesi

N.B. – Negli schemi, per ciascuna voce la “x” sta ad indicare che di un determinato attributo informativo vanno presi in considerazione tutti i valori di pertinenza di tale attributo; il trattino “-”, invece, sta ad indicare che l'attributo informativo non va fornito in corrispondenza della voce interessata.

Il trattino “-” posto fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione tutti i valori compresi fra i due numeri; la barra trasversale “/” posta fra due numeri sta a significare che vanno presi in considerazione solo i due numeri riportati.

Avvertenze

Ai fini dell'attribuzione di afflussi e deflussi nelle rispettive fasce di scadenza, le banche si attengono ai criteri previsti dalle istruzioni di compilazione dello schema di segnalazione

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite

Sottosezione: 2 – Schemi di segnalazione dei requisiti di copertura e liquidità e delle altre informazioni sui programmi

prudenziale della *maturity ladder* (modello C 66.01) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e successive modifiche, Allegato XXIII.

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

Sottosezione:

3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI SCHEMI DI RILEVAZIONE

REQUISITI DI COPERTURA

– COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO SEPARATO

1. Attivi idonei inclusi nel patrimonio separato – valore nominale – dati stock

Le informazioni di cui alla seguente voce devono essere segnalate al loro valore nominale e per il rispettivo debito residuo in linea capitale.

Per le sottovoci dalla 1.1 alla 1.10 Rilevano le condizioni di ammissibilità stabilite dall'art. 7-*novies* della legge 130/1999 - incluso il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 129, paragrafi da 1-*bis* a 3, del Regolamento (UE) 575/2013 - e le relative disposizioni attuative previste dalla Circolare 285/2013 alla Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 1.

In caso di esposizioni parzialmente garantite, deve essere segnalato l'importo corrispondente alla sola quota garantita.

1.1 Esposizioni verso o esposizioni garantite da amministrazioni centrali, banche centrali SEBC, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali dell'Unione Europea

Nella presente sottovoce devono essere segnalate le esposizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 575/2013.

1.2 Esposizioni verso o esposizioni garantite da amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali di paesi terzi che rispettano le condizioni previste dall'art. 129, par. 1, lett. b) CRR

Nella presente sottovoce devono essere segnalate le esposizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 575/2013.

1.3 Esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 nella forma di depositi con scadenza originaria inferiore a 100 giorni

Nella presente sottovoce devono essere segnalate le esposizioni nella forma di depositi a breve termine con scadenza originaria inferiore a 100 giorni, di cui all'art. 129, par. 1, lett. c), primo rinvio del Regolamento (UE) 575/2013.

1.4 Altre esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1 o 2

Nella presente sottovoce devono essere segnalate le esposizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 575/2013 verso enti classificati nelle classi di merito 1 o 2, diverse da quelle segnalate nella sottovoce 1.3. Sono escluse dalla presente sottovoce le esposizioni nella forma di contratti derivati di copertura dei rischi delle attività del patrimonio separato le quali, in base a quanto disposto dall'art. 7-*undecies*, comma 2, lett. e), della legge 130/1999; devono essere segnalate nella successiva sottovoce 2.4.

1.5 Prestiti garantiti da immobili residenziali con *Loan-To-Value* fino all'80%

Nella presente sottovoce devono essere segnalate le esposizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. d) del Regolamento (UE) 575/2013.

1.6 Prestiti su immobili residenziali che rispettano le condizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. e) CRR

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

Nella presente sottovoce devono essere segnalate le esposizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 575/2013.

1.7 Prestiti garantiti da immobili non residenziali con *Loan-To-Value* fino al 60%

Nella presente sottovoce devono essere segnalate le esposizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. f), primo periodo del Regolamento (UE) 575/2013.

1.8 Prestiti garantiti da immobili non residenziali con *Loan-To-Value* fino al 70% se risultano rispettate le altre condizioni previste all'art. 129, par. 1, lett. f) CRR

Nella presente sottovoce devono essere segnalate le esposizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) 575/2013 che presentano un *Loan-To-Value* oltre il 60% e fino al 70%, laddove risultino rispettate le condizioni previste dalla medesima lettera dell'articolo.

1.9 Prestiti garantiti da gravami marittimi su navi con *Loan-To-Value* fino al 60%

Nella presente sottovoce devono essere segnalate le esposizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. g) del Regolamento (UE) 575/2013.

1.10 Altri attivi idonei diversi dalle attività ammissibili di cui all'art. 129 CRR

Nella presente sottovoce devono essere segnalati gli attivi idonei nella forma di attività liquide previste dall'art. 7-*duodecies* della legge 130/1999 che siano diversi dalle attività ammissibili di cui all'art. 129 del Regolamento (UE) 575/2013.

2. Attivi idonei inclusi nel patrimonio separato – valore attuale netto – dati stock

Le informazioni di cui alla seguente voce devono essere segnalate al valore attuale netto, ad eccezione della sottovoce 2.4. Il valore attuale netto è ottenuto sommando i flussi di cassa generati dalle diverse attività oggetto di segnalazione, i quali vengono scontati utilizzando i tassi ricavati dalla struttura a termine dei tassi di interesse (c.d. curva *swap*) rilevante alla data di riferimento della segnalazione.

In caso di esposizioni parzialmente garantite, deve essere segnalato l'importo corrispondente alla sola quota garantita.

2.1 Esposizioni verso o esposizioni garantite da amministrazioni centrali, banche centrali SEBC, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali dell'Unione Europea

Cfr. anche voce 1.

2.2 Esposizioni verso o esposizioni garantite da amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali di paesi terzi che rispettano le condizioni previste dall'art. 129, par. 1, lett. b) CRR

Cfr. anche voce 1.

2.3 Esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 nella forma di depositi con scadenza originaria inferiore a 100 giorni

Cfr. anche voce 1.

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

2.4 Esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 nella forma di contratti derivati di copertura dei rischi delle attività del patrimonio separato – costo di sostituzione

Nella presente sottovoce devono essere segnalate – al loro costo corrente di sostituzione – le esposizioni nella forma di contratti derivati di cui all'art. 129, par. 1, lett. c), secondo romanino del Regolamento (UE) 575/2013. Rilevano inoltre le condizioni di ammissibilità stabilite dagli artt. 7-*novies* e 7-*decies* della legge 130/1999 - incluso il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 129, paragrafi da 1-*bis* a 3, del Regolamento (UE) 575/2013 - e le relative disposizioni attuative previste dalla Circolare 285/2013 alla Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 1.

2.5 Altre esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1 o 2

Cfr. anche voce 1.

2.6 Prestiti garantiti da immobili residenziali con *Loan-To-Value* fino all'80%

Cfr. anche voce 1.

2.7 Prestiti su immobili residenziali che rispettano le condizioni di cui all'art. 129, par. 1, lett. e) CRR

Cfr. anche voce 1.

2.8 Prestiti garantiti da immobili non residenziali con *Loan-To-Value* fino al 60%

Cfr. anche voce 1.

2.9 Prestiti garantiti da immobili non residenziali con *Loan-To-Value* fino al 70% se risultano rispettate le altre condizioni previste all'art. 129, par. 1, lett. f) CRR

Cfr. anche voce 1.

2.10 Prestiti garantiti da gravami marittimi su navi con *Loan-To-Value* fino al 60%

Cfr. anche voce 1.

2.11 Altri attivi idonei diversi dalle attività ammissibili di cui all'art. 129 CRR

Cfr. anche voce 1.

2.12 (-) Costi gravanti sulla società cessionaria relativi alla manutenzione e alla gestione in caso di liquidazione del programma di emissione

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, con segno negativo, i costi gravanti sulla società cessionaria relativi alla manutenzione e alla gestione in caso di liquidazione del programma di emissione, necessari per il calcolo del requisito di copertura basato sul valore attuale netto di cui all'art. 7-*undecies*, comma 1, lett. b) della legge 130/1999. In base a quanto previsto dall'art. 7-*undecies*, comma 2, lett. b) della legge 130/1999, tali costi possono essere calcolati anche in misura forfettaria.

2.13 (-) Altri costi gravanti sulla società cessionaria

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, con segno negativo, i costi gravanti sulla società cessionaria diversi da quelli di cui alla sottovoce 2.12, necessari per il calcolo del requisito di copertura basato sul valore attuale netto e di quello basato sugli interessi di cui all'art. 7-*undecies*, comma 1, lettere b) e c) della legge 130/1999.

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

– PASSIVITA’

3. Obbligazioni bancarie garantite emesse e altre passività – dati stock

Nel caso di programmi di emissione soggetti alla disciplina transitoria prevista all’art. 3, comma 3 del d. lgs. 190/2021, come ulteriormente disciplinata dalla Circolare 285/2013 alla Parte Terza, Capitolo 3, Sezione VII, le obbligazioni bancarie garantite in essere includono sia i titoli emessi ai sensi della disciplina previgente (obbligazioni garantite) sia quelli emessi ai sensi della nuova disciplina introdotta dal Titolo I-*bis* della legge 130/1999 (obbligazioni garantite europee).

3.1 Obbligazioni bancarie garantite – valore nominale

Nella presente sottovoce devono essere segnalate – al loro valore nominale – le obbligazioni bancarie garantite in essere della banca emittente.

3.2 Obbligazioni bancarie garantite – valore attuale netto

Nella presente sottovoce devono essere segnalate – al loro valore attuale netto – le obbligazioni bancarie garantite in essere della banca emittente. Il valore attuale netto è ottenuto sommando i flussi di cassa generati dalle obbligazioni bancarie garantite, i quali vengono scontati utilizzando i tassi ricavati dalla struttura a termine dei tassi di interesse (c.d. curva *swap*) rilevante alla data di riferimento della segnalazione.

3.3 Passività relative a derivati di copertura dei rischi insiti nelle attività facenti parte del patrimonio separato – costo di sostituzione

Nella presente sottovoce devono essere segnalati – al loro costo corrente di sostituzione – i contratti derivati di copertura dei rischi insiti nelle attività facenti parte del patrimonio separato che presentano un valore negativo per la società cessionaria.

3.4 Passività relative a derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse – costo di sostituzione

Nella presente sottovoce devono essere segnalati – al loro costo corrente di sostituzione – i contratti derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse che presentano un valore negativo per la banca emittente.

4. Segnalazione negativa

La presente voce deve essere segnalata, con valore convenzionale pari a 1, nel caso in cui alla data riferimento della segnalazione il programma di emissione sia stato autorizzato - con assegnazione del relativo numero identificativo - ma qualora non vi siano obbligazioni bancarie garantite in circolazione né attivi segregati.

– INTERESSI, PROVENTI E COSTI

5. Interessi e altri proventi generati dalle attività del patrimonio separato, al netto dei costi sostenuti dalla società cessionaria

Le informazioni di cui alla seguente voce, nel caso di attivi a tasso variabile, nonché in relazione ai pagamenti attesi o dovuti rispetto ai derivati di copertura dei rischi delle attività del

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

patrimonio separato, devono essere segnalate utilizzando i tassi ricavati dalla struttura a termine dei tassi di interesse (c.d. curva *swap*) rilevante alla data di riferimento della segnalazione.

5.1 Interessi dalle attività del patrimonio separato

Nella presente sottovoce devono essere segnalati gli interessi generati dalle attività facenti parte del patrimonio separato. In base a quanto previsto dall'art. 7-*undecies*, comma 2, lett. d) della legge 130/1999 il calcolo degli interessi deve essere effettuato in base a criteri prudenti e coerenti con i principi contabili applicabili dalla banca emittente.

Il periodo di riferimento da prendere in considerazione è il minore tra l'intera vita dell'attività e la scadenza naturale del programma o – ove questa non sia prevista – l'ultima scadenza delle obbligazioni bancarie garantite in circolazione emesse nell'ambito del programma.

5.1.1 Di cui nei successivi dodici mesi

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la parte di interessi di cui alla sottovoce 5.1 che ci si attende vengano generati nei dodici mesi successivi alla data di riferimento della segnalazione.

5.2 Altri proventi generati dalle attività del patrimonio separato

Nella presente sottovoce devono essere segnalati i proventi, diversi dagli interessi segnalati nella sottovoce 5.1, generati dalle attività facenti parte del patrimonio separato.

Il periodo di riferimento da prendere in considerazione è il minore tra l'intera vita dell'attività e quella del programma o – ove questa non sia prevista – l'ultima scadenza delle obbligazioni bancarie garantite in circolazione emesse nell'ambito del programma.

5.2.1 Di cui nei successivi dodici mesi

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la parte di proventi di cui alla sottovoce 5.2 che ci si attende vengano generati nei dodici mesi successivi alla data di riferimento della segnalazione.

5.3 Pagamenti attesi da derivati di copertura dei rischi delle attività del patrimonio separato

Nella presente sottovoce devono essere segnalati i pagamenti attesi in relazione ai derivati di copertura dei rischi insiti nelle attività facenti parte del patrimonio separato che, alla data di riferimento della segnalazione, presentano un valore positivo per la società cessionaria.

Il periodo di riferimento da prendere in considerazione è l'intera vita dell'attività.

5.3.1 Di cui nei successivi dodici mesi

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la parte di pagamenti attesi in relazione ai derivati di copertura di cui alla sottovoce 5.3 che ci si attende di ricevere nei dodici mesi successivi alla data di riferimento della segnalazione.

5.4 (-) Pagamenti dovuti in relazione ai derivati di copertura dei rischi delle attività del patrimonio separato

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, con segno negativo, i pagamenti dovuti in relazione ai derivati di copertura dei rischi insiti nelle attività facenti parte del patrimonio separato che, alla data di riferimento della segnalazione, presentano un valore negativo per la società cessionaria.

Il periodo di riferimento da prendere in considerazione è l'intera vita della passività.

5.4.1 (-) Di cui nei successivi dodici mesi

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

Nella presente sottovoce deve essere segnalata, con segno negativo, la parte di pagamenti dovuti in relazione ai derivati di copertura di cui alla sottovoce 5.4 che ci si attende di dover effettuare nei dodici mesi successivi alla data di riferimento della segnalazione.

5.5 (-) Costi gravanti sulla società cessionaria

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, con segno negativo, i costi gravanti sulla società cessionaria, il cui importo corrisponde a quello segnalato nel precedente voce 2. alla sottovoce 2.13.

Il periodo di riferimento da prendere in considerazione è l'intera vita del programma o – ove questa non sia prevista – l'ultima scadenza delle obbligazioni bancarie garantite in circolazione emesse nell'ambito del programma.

5.5.1 (-) Di cui nei successivi dodici mesi

Nella presente sottovoce deve essere segnalata, con segno negativo, la parte di costi di cui alla sottovoce 5.5 che ci si attende di dover sostenere nei dodici mesi successivi alla data di riferimento della segnalazione.

6. Interessi e costi dovuti dalla banca emittente

Nel caso di programmi di emissione soggetti alla disciplina transitoria prevista all'art. 3, comma 3 del d. lgs. 190/2021, come ulteriormente disciplinata dalla Circolare 285/2013 alla Parte Terza, Capitolo 3, Sezione VII, gli interessi e i costi dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni bancarie garantite in essere includono quelli relativi sia ai titoli emessi ai sensi della disciplina previgente (obbligazioni garantite) sia ai titoli emessi ai sensi della nuova disciplina introdotta dal Titolo I-bis della legge 130/1999 (obbligazioni garantite europee).

Le informazioni di cui alla seguente voce, nel caso di obbligazioni bancarie garantite a tasso variabile, nonché in relazione ai pagamenti attesi o dovuti rispetto ai relativi derivati di copertura, devono essere segnalate utilizzando i tassi ricavati dalla struttura a termine dei tassi di interesse (c.d. curva *swap*) rilevante alla data di riferimento della segnalazione.

6.1 Interessi dovuti sulle obbligazioni bancarie garantite emesse

Nella presente sottovoce devono essere segnalati gli interessi dovuti dalla banca emittente in relazione alle obbligazioni bancarie garantite in essere. In base a quanto previsto dall'art. 7-undecies, comma 2, lett. d) della legge 130/1999 il calcolo degli interessi deve essere effettuato in base a criteri prudenti e coerenti con i principi contabili applicabili dalla banca emittente.

Il periodo di riferimento da prendere in considerazione è l'intera vita della passività.

6.1.1 Di cui nei successivi dodici mesi

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la parte di interessi di cui alla sottovoce 6.1 che ci si attende di dover pagare nei dodici mesi successivi alla data di riferimento della segnalazione.

6.2 (-) Pagamenti attesi da derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, con segno negativo, i pagamenti attesi dalla banca emittente in relazione ai derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite in essere che, alla data di riferimento della segnalazione, assumono valore positivo per la banca stessa.

Il periodo di riferimento da prendere in considerazione è l'intera vita dell'attività.

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

6.2.1 (-) Di cui nei successivi dodici mesi

Nella presente sottovoce deve essere segnalata, con segno negativo, la parte di pagamenti attesi di cui alla sottovoce 6.2 che la banca emittente si attende di ricevere nei dodici mesi successivi alla data di riferimento della segnalazione.

6.3 Pagamenti dovuti in relazione a derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse

Nella presente sottovoce devono essere segnalati i pagamenti dovuti dalla banca emittente in relazione ai derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse che, alla data di riferimento della segnalazione, presentano un valore negativo per la banca stessa.

Il periodo di riferimento da prendere in considerazione è l'intera vita della passività.

6.3.1 Di cui nei successivi dodici mesi

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la parte di pagamenti dovuti in relazione ai derivati di copertura di cui alla sottovoce 6.3 che la banca emittente si attende di effettuare nei dodici mesi successivi alla data di riferimento della segnalazione.

6.4 Costi dovuti dalla banca emittente

Nella presente sottovoce devono essere segnalati i costi dovuti dalla banca emittente in relazione alle obbligazioni bancarie garantite in essere.

Il periodo di riferimento da prendere in considerazione è l'intera vita del programma o – ove questa non sia prevista – l'ultima scadenza delle obbligazioni bancarie garantite in circolazione emesse nell'ambito del programma.

6.4.1 Di cui nei successivi dodici mesi

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la parte di costi di cui alla sottovoce 6.4 che la banca si attende di dover sostenere nei dodici mesi successivi alla data di riferimento della segnalazione.

– CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI COPERTURA**7. COEFFICIENTE DI COPERTURA BASATO SUL VALORE NOMINALE (art. 7-undecies, comma 1, lett. a) della legge 130/1999)**

Nella presente voce deve essere segnalato il coefficiente ottenuto dal rapporto tra:

- la somma delle sottovoci che compongono la voce 1 e
- la sottovoce 3.1.

La presente voce non va compilata nel caso in cui, a fronte di attivi inclusi nel patrimonio separato, alla data di riferimento della segnalazione non vi siano obbligazioni bancarie garantite in circolazione.

Il coefficiente deve essere segnalato moltiplicando il valore ottenuto per 10.000 (ad es. nel caso di un rapporto pari a 1,05, andrà segnalato 10.500).

8. COEFFICIENTE DI COPERTURA BASATO SUL VALORE ATTUALE NETTO (art. 7-undecies, comma 1, lett. b) della legge 130/1999)

Nella presente voce deve essere segnalato il coefficiente ottenuto dal rapporto tra:

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

- la somma algebrica delle sottovoci che compongono la voce 2 e – con segno negativo – le sottovoci 3.3 e 3.4.
- la sottovoce 3.2.

La presente voce non va compilata nel caso in cui, a fronte di attivi inclusi nel patrimonio separato, alla data di riferimento della segnalazione non vi siano obbligazioni bancarie garantite in circolazione.

Il coefficiente deve essere segnalato moltiplicando il valore ottenuto per 10.000 (ad es. nel caso di un rapporto pari a 1,05, andrà segnalato 10.500).

9. COEFFICIENTE DI COPERTURA DEGLI INTERESSI (art. 7-undecies, comma 1, lett. a) della legge 130/1999)

Nella presente sottovoce deve essere segnalato il coefficiente ottenuto dal rapporto tra:

- la somma algebrica delle sottovoci 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e
- la somma algebrica delle sottovoci 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

La presente voce non va compilata nel caso in cui, a fronte di attivi inclusi nel patrimonio separato, alla data di riferimento della segnalazione non vi siano obbligazioni bancarie garantite in circolazione.

Il coefficiente deve essere segnalato moltiplicando il valore ottenuto per 10.000 (ad es. nel caso di un rapporto pari a 1,05, andrà segnalato 10.500).

REQUISITO DI LIQUIDITA'

– AFFLUSSI, DEFLUSSI E RISERVA DI LIQUIDITA'

10. Deflussi di liquidità nei successivi 180 giorni

Ai fini della segnalazione dei singoli flussi in entrata e uscita di cui alle seguenti sottovoci le banche emittenti si attengono alle disposizioni previste dalla Circolare 285/2013 alla Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, Paragrafo 3.

10.1 Flussi in entrata da attività del patrimonio separato

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, in corrispondenza di ogni fascia di scadenza, i flussi in entrata relativi a interessi e altri proventi generati dalle attività che compongono il patrimonio separato.

10.2 Flussi in entrata da derivati di copertura

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, in corrispondenza di ogni fascia di scadenza, i flussi in entrata relativi ai contratti derivati di copertura dei rischi insiti nelle attività facenti parte del patrimonio separato e i flussi in entrata relativi ai derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite in essere.

10.3 (-) Flussi in uscita da obbligazioni bancarie garantite

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, con segno negativo e in corrispondenza di ogni fascia di scadenza, i flussi in uscita relativi ai pagamenti dovuti in relazione alle obbligazioni bancarie garantite in circolazione.

10.4 (-) Flussi in uscita da derivati di copertura

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, con segno negativo e in corrispondenza di ogni fascia di scadenza, i flussi in uscita (nella prospettiva della società cessionaria) relativi ai contratti derivati di copertura dei rischi insiti nelle attività facenti parte del patrimonio separato e i flussi in uscita (nella prospettiva della banca emittente) relativi ai derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite in essere.

10.5 (-) Flussi in uscita per altri costi

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, con segno negativo e in corrispondenza di ogni fascia di scadenza, i flussi in uscita relativi ai costi a carico sia della società cessionaria sia della banca emittente.

11. Flussi netti nei successivi 180 giorni

Ai fini della segnalazione delle seguenti sottovoci le banche emittenti si attengono alle disposizioni previste dalla Circolare 285/2013 alla Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, Paragrafo 3.

11.1 Flusso netto

Nella presente sottovoce deve essere segnalato, in corrispondenza di ogni fascia di scadenza, il flusso netto risultante dalla somma algebrica dei flussi in entrata e uscita di cui alle sottovoci da 10.1 a 10.5 registrati nella medesima fascia di scadenza.

11.2 Flusso netto cumulativo

Nella presente sottovoce deve essere segnalato, in corrispondenza di ogni fascia di scadenza, la somma algebrica progressiva dei flussi netti della precedente sottovoce 11.1.

12. Riserva di liquidità –dati stock

12.1 Attività liquide di elevata qualità (HQLA)

Nella presente sottovoce devono essere segnalati gli *High Quality Liquid Assets* (HQLA) ai sensi del regolamento delegato (UE) 61/2015 della Commissione, a patto che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 7-*duodecies* della legge 130/1999. Gli HQLA devono essere segnalati a loro valore di mercato al netto degli scarti di garanzia regolamentari, calcolato in base all'art. 9 del regolamento delegato (UE) 61/2015 della Commissione.

12.2 Esposizioni verso enti creditizi

Nella presente sottovoce devono essere segnalate le esposizioni a breve termine verso enti creditizi che possono essere computate nella riserva di liquidità in base a quanto disposto dall'art. 7-*duodecies*, comma 2, lett. b) della legge 130/1999.

– CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI LIQUIDITA'

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

13. COEFFICIENTE PER LA RISERVA DI LIQUIDITA' (art. 7-duodecies della legge 130/1999)

Nella presente voce deve essere segnalato, per ogni programma di emissione, il coefficiente ottenuto dal rapporto tra:

- la somma delle sottovoci che compongono la voce 12 e
- la sottovoce 11.2, selezionando unicamente il valore assoluto dell'importo che presenta il valore negativo maggiore tra quelli segnalati nelle diverse fasce di scadenza.

La presente voce non va compilata nel caso in cui nella sottovoce 11.2 non figurino valori negativi tra tutti quelli segnalati nelle diverse fasce di scadenza.

Il coefficiente deve essere segnalato moltiplicando il valore ottenuto per 10.000. Ad esempio, nel caso di riserva di liquidità pari a € 105 milioni, deflusso netto cumulativo di maggiore entità pari a - € 100 milioni e, quindi, un rapporto pari a 1,05, andrà segnalato 10.500.

ALTRE INFORMAZIONI**14. Altre informazioni sul programma di emissione****14.1 Ammontare autorizzato del programma di emissione**

Nella seguente sottovoce deve essere segnalato l'ammontare massimo di obbligazioni bancarie garantite che possono essere emesse nell'ambito del programma di emissione precedentemente autorizzato.

14.2 Ammontare autorizzato al netto delle emissioni effettuate

Nella seguente sottovoce deve essere segnalato l'ammontare massimo di obbligazioni bancarie garantite che possono essere emesse nell'ambito del programma di emissione precedentemente autorizzato, al netto delle emissioni che sono già state effettuate.

14.3 Emissioni pianificate nel biennio

Nella seguente sottovoce devono essere segnalate, in relazione a ogni programma di emissione in essere, le emissioni di nuove obbligazioni bancarie garantite pianificate dalla banca emittente per i due anni successivi alla data di riferimento della segnalazione.

14.3.1 Di cui nel corso del prossimo anno

Nella seguente sottovoce devono essere segnalate, in relazione a ogni programma di emissione in essere, le emissioni di nuove obbligazioni bancarie garantite pianificate dalla banca emittente per i dodici mesi successivi alla data di riferimento della segnalazione.

14.4 Integrazioni di attivi idonei effettuate negli ultimi dodici mesi – valore nominale

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, al loro valore nominale, gli attivi idonei che sono stati acquisiti dalla società cessionaria negli dodici mesi precedenti alla data di riferimento della segnalazione. Ai fini della presente sottovoce, si fa esclusivamente riferimento alle integrazioni di attivi

Parte II

Sezione: 10 – Programmi di emissione di obbligazioni garantite

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione degli schemi di rilevazione

idonei di cui alla Circolare 285/2013 alla Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 1.3 (cfr. in particolare la nota 6).

14.5 Crediti in *default* non garantiti – valore nominale

Nella presente sottovoce devono essere segnalati, al loro valore nominale, i crediti non garantiti per i quali è intervenuto un *default* ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) 575/2013. Tali crediti sono riportati unicamente per finalità informative poiché gli stessi, ai sensi dell'art. 7-*undecies* della legge 130/1999, non concorrono al calcolo dei tre rapporti di copertura di cui all'art. 7-*undecies*, comma 1 della legge 130/1999.

Parte II

Sezione: 11 – Segnalazioni degli emittenti di EMT e ART

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione:

11 – SEGNALAZIONI DEGLI EMITTENTI DI EMT e ART

Parte II

Sezione: 11 – Segnalazioni degli emittenti di EMT e ART

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Parte II

Sezione: 11 – Segnalazioni degli emittenti di EMT e ART

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione si applica, per l'emissione di ART non significativi, alle banche e alle SIM di classe 1, nonché agli emittenti specializzati di ART, alle SIM diverse da quelle di classe 1, agli IP e agli IMEL autorizzati all'emissione di ART ai sensi del d.lgs. 129/2024; per l'emissione di EMT, agli IMEL che emettono EMT non significativi e alle banche che emettono EMT significativi e non.

1.2 SEGNALAZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22, PARAGRAFO 1, E 58, PARAGRAFO 3, MiCAR

Gli obblighi segnaletici in materia di emissioni di ART, nonché di EMT denominati in valuta diversa da una valuta ufficiale dell'Unione europea di importo superiore a 100 milioni di euro sono disciplinati dall'articolo 22, par. 1, MiCAR e delle disposizioni contenute nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 2024/2902.

In attuazione dell'articolo 22, paragrafo 2, MiCAR, le banche, le SIM di classe 1, nonché gli emittenti specializzati di ART, le SIM diverse da quelle di classe 1, gli IP e gli IMEL autorizzati all'emissione di ART ai sensi del d.lgs. 129/2024 che emettono ART non significativi, nonché gli IMEL che emettono EMT non significativi denominati in una valuta diversa da una valuta ufficiale dell'Unione europea, trasmettono le segnalazioni previste dai modelli S02.00, S03.01 e S03.02 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 2024/2902 secondo le modalità da quest'ultimo previste anche con riferimento alle emissioni di importo inferiore a 100 milioni di euro.

Le banche che emettono EMT (significativi e non) denominati in una valuta diversa da una valuta ufficiale dell'Unione europea trasmettono le segnalazioni previste dal modello S02.00, limitatamente alle informazioni relative al valore del token, anche con riferimento alle emissioni di importo inferiore a 100 milioni di euro.

1.3 ALTRE SEGNALEZIONI

Le banche, le SIM di classe 1, nonché gli emittenti specializzati di ART, le SIM diverse da quelle di classe 1, gli IP e gli IMEL autorizzati all'emissione di ART ai sensi del d.lgs. 129/2024 che emettono ART non significativi, nonché le banche (per gli EMT significativi e non) e gli IMEL che emettono EMT non significativi trasmettono le segnalazioni previste dagli Orientamenti dell'EBA (EBA/GL/2024/16), al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità e nei termini di invio previsti dagli stessi Orientamenti¹.

Le banche, le SIM di classe 1, nonché gli emittenti specializzati di ART, le SIM diverse da quelle di classe 1, gli IP e gli IMEL autorizzati all'emissione di ART ai sensi del d.lgs. 129/2024 che emettono ART non significativi, nonché gli IMEL che emettono EMT non significativi trasmettono le segnalazioni previste dal modello S03.03 anche con riferimento alle emissioni di importo inferiore a 100 milioni di euro.

Gli IMEL che emettono EMT non significativi denominati in una valuta ufficiale dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di detenere una riserva di attività ai sensi dell'art. 58, paragrafo 2, MiCAR e che trasmettono le segnalazioni previste dai modelli S03.01 e S03.02 e S02.00 rispettivamente ai sensi del paragrafo 11, lett. b), e 13, lett. b) degli Orientamenti dell'EBA, trasmettono i richiamati modelli anche con riferimento alle emissioni di importo inferiore a 100 milioni di euro.

Le banche che emettono EMT (significativi e non) denominati in una valuta ufficiale dell'Unione europea che trasmettono le segnalazioni previste dal modello S02.00 ai sensi del paragrafo 13, lett. b) degli Orientamenti dell'EBA, trasmettono il richiamato modello anche con riferimento alle emissioni di importo inferiore a 100 milioni di euro.

¹ Secondo quanto previsto dagli Orientamenti, gli emittenti di ART non significativi e gli IMEL che emettono EMT tenuti al rispetto dei requisiti di fondi propri previsti dall'articolo 35 MiCAR trasmettono le informazioni previste dai modelli S09.01 e S09.02, indipendentemente dal valore di emissione dei token.